

XXXIV.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Parlano intorno all'art. 53 i senatori Alfieri, Rossi A., Pierantoni, Vitelleschi, Petri, il presidente del Consiglio ed il senatore Costa, relatore — Approvazione dell'art. 53 e dei successivi fino al 77 inclusivo dopo osservazioni all'art. 76 del senatore Pecile, al quale risponde il presidente del Consiglio — Discorrono sull'art. 78 il presidente del Consiglio ed i senatori Calenda, Costa, relatore, Auriti, Parenzo e Pacchiotti — Approvazione dell'articolo stesso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il presidente del Consiglio; più tardi intervengono i ministri della guerra, del Tesoro e delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, segretario, CORSI L. legge il verbale della seduta precedente che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Come il Senato rammenta, ieri fu cominciata la discussione dell'art. 53, a proposito del quale il signor senatore Vitelleschi propose un emendamento, ed in pari tempo ne svolse anche altri i quali insieme costituiscono un sistema opposto al paragrafo VI delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Ha facoltà di parlare sull'art. 53 il signor senatore Alessandro Rossi.

Senatore ROSSI A. Se il signor presidente lo permettesse, io cederei il mio turno di parola all'onor. senatore Alfieri che desidera di cedermi nella discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io desidero di aggiungere alcune parole a quelle, che un sentimento che sempre è in me molto forte, cioè quello della difesa della libertà individuale, mi fece pronunciare ieri in fine di seduta, in opposizione e quasi a protesta contro i motivi, che mi parevano attribuiti dall'onor. senatore Villari a coloro di noi, i quali contrastavano alcuni articoli importanti di questa legge, e particolarmente quelli che stiamo ora esaminando.

Fra i tanti dispacci giunti ieri e stamani intorno ai fatti accaduti in diversi paesi che hanno tratto all'agitazione mondiale dei lavoratori, ho rilevato la deliberazione presa dal Congresso degli Stati Uniti, perchè negli stabilimenti dello Stato sia obbligatorio l'orario di sole otto ore di lavoro.

A me sembra che questo esempio venga a

proposito per spiegare quale è il nostro concetto sull'intervento dello Stato, sulla legge per regolare l'esercizio dei diritti che sono di loro essenza individuali.

Lo Stato stabilisca ciò che crede più opportuno negli opifici governativi, e lasci ampia libertà all'industria privata di regolarsi secondo i propri interessi ed i dettati della scienza economica.

Mi si opporrà che si tratta di materia alquanto diversa; ma non la credo tanto diversa, poichè è vera beneficenza il proteggere le classi lavoratrici e meno abbienti.

Permettetemi ancora un'altra considerazione. Il senatore Villari, per quanto io intesi, ha reso omaggio all'opera di certe associazioni che già sono abbastanza diffuse in Italia, alle associazioni intese ad impedire od a reprimere l'accattonaggio. Molte delle cose eloquentemente e calorosamente dette da lui contro le opere elemosiniere, se fossero invece riferite più precisamente a combattere l'accattonaggio, avrebbero certamente trovato pieno consenso nella nostra Assemblea.

Il senatore Villari particolarmente rammentò l'associazione contro l'accattonaggio che esiste in Firenze, ed io gli domando: questa associazione, per sorgere, ha forse avuto bisogno di una legge? No!

La carità privata, lo spirito illuminato della beneficenza hanno operato spontaneamente.

Essi hanno operato in questo caso non solo colla facile munificenza di chi ha verso chi non ha, ma con quella tanto più meritoria sollecitudine, che impone cure tutt'altro che piacevoli di assidua e minuta indagine, quali si vogliono per la repressione dell'accattonaggio.

Ebbene io domando: perchè si suppone e si dice che in Italia non si sa fare, e non si fa? Perchè si accusa taluni di noi di non votare nessuna di quelle leggi che presso altre nazioni crearono le istituzioni atte a migliorare l'esercizio della beneficenza per metterlo in maggior rapporto coi costumi, colle necessità dei tempi?

Questa censura è ingiusta: in Italia si fanno queste cose, e si fanno precisamente per quella volontà degli individui che io non intendo che si metta da parte per surrogarla col precetto delle leggi.

Si diffida troppo degli enti reali e si confida

troppo negli enti di ragione, negli enti metafisici.

Poichè, con tutto il rispetto che merita l'ente Stato, esso non è, non può essere che un ente di ragione, una creazione metafisica.

Le associazioni libere sono creazioni della natura; non sono che volontà di individui in carne ed ossa che formano una volontà collettiva; e lo Stato non potrebbe mai creare lui un'associazione se gli uomini singoli non avessero prima risolto di farla e non ne avessero determinato lo scopo.

I due esempi che ho recato innanzi chiariscono viemmeglio quali sono i concetti conformi alla realtà delle cose nei consorzi civili che, secondo noi, conducono a quel progresso nell'esercizio della beneficenza che desideriamo quanto altri mai. Sarà, voglio sperare, delegato il dubbio dall'animo dei nostri colleghi, i quali partecipano alle idee concretate prima nel progetto del Governo e secondo noi corrette opportunamente, ma in misura insufficiente ancora dall'Ufficio centrale.

Tutto l'ordine delle nostre idee s'ispira al rispetto della volontà individuale che non cessa di essere tale perchè più persone si consociano a fine di beneficenza.

Noi non miriamo con ciò menomamente ad impedire che l'ufficio del legislatore si eserciti anche nel vigilare, nel tutelare la beneficenza pubblica.

Vogliamo che per quest'opera di vigilanza del Governo non sia spento nè addormentato lo spirito di beneficenza; non vogliamo la sostituzione dei poteri artificialmente creati dalla legge alla volontà degli individui. Poichè noi crediamo che il limitare ed il sopprimere la libertà individuale in questa materia sia un inaridire le sorgenti della beneficenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore A. Rossi.

Senatore ROSSI A. Io non avrei osato interloquire nella grave discussione avvenuta ieri sera fra il senatore Vitelleschi ed il senatore Villari sovra istituzioni che nell'alta Italia poco si conoscono, e quindi ne avrei parlato con troppo scarsa competenza.

Mi pare che il senatore Vitelleschi dicesse: Limitate la concentrazione delle istituzioni elemosiniere, andate adagio; e che l'onor. Villari abbia risposto non solo della concentrazione

integrale, ma anche sulla soppressione, ed al più presto.

Se non che l'ardore mostrato dal senatore Villari e le massime assolute da lui pronunciate per quanto riguarda le funzioni della limosina, mi hanno fatto un'impressione non minore di quella che ha fatto ad altri colleghi del Senato, i quali hanno applaudito l'eloquente orazione del senatore Villari.

Mi consenta il Senato che io faccia una breve replica all'onor. Villari non tanto sui principi da lui enunciati e sui quali siamo d'accordo tutti, a cominciare dall'onor. Vitelleschi, ma sulle dimostrazioni portate dall'onor. Villari in suffragio ai principi medesimi.

L'apoteosi al lavoro! siamo tutti d'accordo. La condanna della elemosina come professione! ed anche qui siamo tutti d'accordo; ma mi è parso che il senatore Villari, per provare il suo assunto, gettasse troppe tenebre sulle istituzioni medievali e troppa luce meridiana sull'èvo moderno.

Egli disse: nel medio èvo voi non trovate che le corporazioni d'arti e mestieri accanto ai conventi elemosinieri. Questo giudizio, così asciutto, così unilaterale, a me è parso troppo assoluto.

L'onor. Villari c'insegna che tutti i grandi periodi della storia hanno la loro fisionomia: vizi e virtù, progressi e regressi, ricchezze e miserie.

Noi abbiamo nel medio èvo migliaia di uomini grandi veramente e dei quali l'Italia si onora.

I conventi medesimi nei tempi più tenebrosi, furono il rifugio delle scienze e delle lettere umane; ed anche delle industrie; vi ebbero sodalizi conventuali che nei primi secoli del nostro millennio hanno, ad esempio, coltivata e mantenuta viva l'industria della lana.

Le corporazioni di arti e mestieri hanno rivendicato l'onore del lavoro dalle tenebre lasciate dal paganesimo, e lo hanno unito alle glorie delle nostre repubbliche italiane.

La storia di Firenze, così bene studiata dall'onor. Villari, insegna quanto furono benemerite le corporazioni di arti e mestieri a quella illustre città, non solo nelle industrie, ma nei più splendidi monumenti dell'arte, (basti indicarvi Santa Maria del Fiore) che portano l'impronta insuperata del genio italiano.

L'industria della lana lasciò particolari tradizioni a Firenze, ma si può dire che negli statuti comunali di molte città d'Italia formava parte integrante l'arte della lana che poi si è diffusa in tutto il mondo. L'industria della seta ebbe la sua culla e splendore in Italia; le industrie diverse della carta, delle pelli, delle armi, della ceramica, dei vasellami, dei vetri, degli intagli, della paglia, delle paste, degli olii, dei vini e tutte infine, anche le industrie artistiche, hanno mostrato che l'Italia fu sempre maestra delle genti, mentre ora si vorrebbe confinarla solamente all'agricoltura. Può dunque credere l'onor. Villari, se io ammirassi ieri con lui l'apologia del lavoro.

Ma l'onor. Villari volendo provare troppo per mettere di fronte il lavoro colla elemosina ha voluto uscire d'Italia, e fece al Senato quasi l'apoteosi del lavoro in Inghilterra. Mi permetta l'onor. Villari, che io gli osservi come proprio l'ultimo dei confronti, parlando di istituti elemosinieri italiani, dovevano essere le famose *workhouses*, ossia case di lavoro, di Londra, la cui perniciosa influenza morale a tutti è nota, e che io non vorrei mai venissero riprodotte in Italia.

Chi non le conosce? La loro origine data dal 1838 ed ebbe due cause: l'una che la tassa parrocchiale, obbligatoria, dei poveri, a forza di aumentare, venne giudicata troppo gravosa e si stabilì che le case del lavoro venissero così prodotte del lavoro medesimo a sgravio della tassa. La seconda causa fu la concentrazione delle parrocchie per introdurre delle economie nelle amministrazioni.

Sui primissimi tempi la tassa rimase un po' diminuita, la tassa, non la miseria, ma negli ultimi anni dovettero pigliarsi di nuovo i soccorsi a domicilio, che si erano sospesi, ed in una base molto più larga, perchè mentre da principio la tassa dei poveri figurava per 5 milioni di sterline, adesso già si aggira ai 10 milioni di sterline, e cioè nientemeno che 250 milioni di franchi. Vedo dunque l'onor. Villari che non è vero, com'egli diceva, che i poveri sieno in Inghilterra colle *workhouses* diminuiti.

Ora a tutti è noto, e prima di tutti all'onorevole Villari, che la tassa dei poveri in Inghilterra ebbe origine propriamente dalla soppressione dei conventi cattolici, che erano gli organi distributori dei legati pii di beneficenza.

La carità legale divenne palliativo onde giustificare la loro soppressione di fronte al nuovo culto, e questa non è che storia; una storia ed un'origine che non parlano in favore della tassa dei poveri.

Infatti essa conta illustri avversari fra gli statisti inglesi, e l'onor. Villari deve conoscere senza dubbio le *Lecture sul pauperismo*, del Fawcett, che parla degli effetti pessimi della tassa dei poveri, per l'immoralità, l'ozio che produce; e più fieri colpi ancora alla carità legale diede il Pretyman nel suo stupendo lavoro *Sulla estirpazione del pauperismo* e sulla perniciosa influenza della carità legale dai tempi di Elisabetta fino ai giorni nostri.

Dunque non abbiamo nulla da imparare dalle istituzioni inglesi a proposito di questa legge.

L'onor. Villari ha stigmatizzato poi con parole vibrante gli elemosinanti nelle nostre città. Ed io con lui lamento questa piaga del nostro paese, e in tutti i fatti narrati sono d'accordo con lui. Si direbbe che qui in Roma dopo la legge ultima di pubblica sicurezza sieno aumentati in luogo di diminuiti.

Devo però invocare alcune attenuanti per la città di Venezia, perchè a Venezia non è ancora passato un secolo dalla caduta della repubblica e non si è ancora potuto liquidare lo strascico della nobiltà decaduta.

L'onor. Villari saprà inoltre che a Venezia si hanno lasciti speciali in favore di determinate parrocchie, onde provvedere alla distribuzione di soccorsi in favore dei cosiddetti poveri vergognosi. Valgano quindi un po' le attenuanti per questa povera Venezia a diminuire l'impressione del discorso dell'onor. Villari allorchè ha detto che un terzo degli abitanti sono iscritti tra i poveri.

Ammessa però e lamentata la piaga dell'accattonaggio, ci corre ancora troppo al dirci un popolo di accattoni e confrontarci colla popolazione di Londra, dove a tutti è noto che esistono quartieri e molti di poveri, dove il morire di fame è un fatto ordinario, dove può passeggiare impunemente *Jack lo Sventratore*, senza essere scoperto dai *detectives*. Poveri sì, ma in Italia non siamo a tanto.

Ma se ognuno applaude all'apologia del lavoro fatta dall'onor. Villari, basta forse dire: sostituitelo all'elemosina?

Non si possono chiedere a questa legge dei

miracoli. La legge porterà degli effetti riparatori, ma non bisogna lasciar credere che una volta approvata la legge tutti potranno trovar lavoro.

Innanzitutto, o signori, finchè vi saranno miserie nel mondo, le elemosine, non soltanto saranno un rimedio, ma una necessità. Potrete cambiare all'elemosina il nome ed il modo, ma il fatto rimarrà sempre.

Il lavoro! È in nostro potere di proibire sotto alcune forme l'elemosina; ma è forse egualmente in nostro potere, onorevole Villari, di distribuire il lavoro?

Io avrei voluto conoscere l'opinione del senatore Villari su questo proposito, perchè è molto facile lasciarsi sedurre da certi ideali, e intorno ad essi fare delle declamazioni, ma non bisogna mica lasciar credere che il lavoro sia là come un campo di biade mature da mietere, dove basti mettere la falce per pigliare la propria parte.

Le case di lavoro, onorevole Villari, hanno finito il loro tempo. I ricoveri della mendicizia costituiscono il carattere dell'epoca e sono lodevoli tutti i comuni che possono istituirli, onde togliere gli impotenti all'accattonaggio. Le case di lavoro non hanno più ragione di essere; le prime a combattere le case di lavoro saranno le società cooperative, perchè se si domanda l'equità anche nelle spese della produzione, hanno tutto il diritto quelli che pagano le imposte di non esser messi in concorrenza con quelli da cui il lavoro si fornisce gratuitamente.

Intanto, signori, tutte queste esagerazioni teoriche scoprono il fianco a quella massima falsa e perniciosa che oggi da non pochi s'invoca: *il diritto al lavoro*.

Ed è una singolare coincidenza che l'apoteosi di ieri ci venisse fatta proprio il 1° maggio quando i carabinieri e i soldati dell'Europa civile avevano l'arme al braccio per attendere le processioni dei lavoratori.

Glorifichiamolo il lavoro, onor. Villari; io sono il primo con tutti voi, ma non con dei discorsi campati sopra leggi ideali, bensì con una buona e savia economia politica. Sovratutto non siamo ingrati ai nostri antenati che ci hanno legato questi 2 miliardi di patrimonio e coi loro tempi, quando il lavoro era forse meno contrastato che oggi nol sia.

Lodiamo l'èvo moderno perchè abbiamo con esso la scienza, la ricchezza, le istituzioni politiche e sociali, il progresso materiale e morale.

Non creda però l'onor. Villari che anche nell'èvo moderno splenda tutta luce meridiana.

Se il lavoro dopo la schiavitù pagana è stato da 19 secoli in qua redento dal cristianesimo, oggi dobbiamo confessare che schiavo è ricaduto di nuovo, schiavo del ferro e del carbone. E gli è così che tutte le attrattive medioevali di cui vi ho dato un lieve accenno, tutte le idealità del lavoro sono scomparse; ma non può dirsi per questo scomparsa la elemosina.

Essa non si presenta più sotto la forma della minestra data dai frati; ma va processionalmente alla prefettura, al Ministero dell'interno; poche settimane fa il Governo si è pur visto indotto a distribuire parecchie migliaia di lire.

E questa sportula governativa, questo genere di limosina è desso migliore, onorevole Villari?

La conferenza operaia di Berlino, le proteste del primo maggio, i manifesti sulle cantonate, o lasciati o stracciati come di due potenze che si guardano l'una contro l'altra, da una parte l'ordine, dall'altra le recriminazioni e il disordine, sono pure dei fatti dell'era moderna, ai quali conviene guardare.

Questa parte del quadro ieri rimase nell'ombra, perchè l'eloquenza dell'onorevole Villari non ha fatto vedere che una sola faccia della questione, come ha detto il mio amico Vitelleschi, più teorica che pratica, alla quale andrebbe applicata la sentenza pochi giorni fa udita in Senato: *il ne quid nimis*.

Io apprezzo gli effetti riparatori della legge, ma non bisogna lasciar credere che per essa si muti la faccia della terra; poveri ed infelici ce ne saranno sempre, ce ne saranno anche dopo.

Ed ora eccomi alla domanda, anzi a due: una all'onorevole ministro dell'interno, l'altra al ministro e all'Ufficio centrale.

Spero di avere soddisfacenti risposte all'una ed all'altra.

Prima di tutto domando all'onorevole ministro se le questue dei frati per sostenere le istituzioni pubbliche di beneficenza da essi stessi condotte siano proibite.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sicuro.

Senatore ROSSI A. Mi spiegherò meglio; non è accattonaggio.

Quindi non è soggetta all'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza. La questua è pubblica, sono collette, oblazioni di benefattori, come sono pubbliche le istituzioni a cui servono.

Sono assegni annuali o mensili di piccoli benefattori, è quella carità privata reclamata, lodata, ieri nella fine del suo discorso dall'onorevole Villari; anzi voluta e giudicata necessaria.

Sono gli ultimi rigagnoli della piccola carità privata, i quali messi insieme e raccolti fanno già tanti istituti privati in diritto, pubblici nel fine.

E per parlare di esempi, ne darò uno che è noto al mio amico Vitelleschi.

Anni fa io mi trovai, senza volerlo, mischiato coi costruttori edilizi di Roma. Volli uscirne. Chiesi al comune per solo compenso di aree ottenute da esso e che non costavano nulla, chiesi che una casa che io avevo costruito ad uso di scuole e che era amministrata da alcuni frati bigi del padre Lodovico da Casoria, fosse ceduta ad uso di scuole per quella zona dell'Esquilino ad uno di questi frati. Ed il comune ha acconsentito, e l'intermediario fu il nostro onor. collega Vitelleschi.

La donazione ebbe luogo, ed il patto: l'istruzione di fanciulli.

Or sono 400 fanciulli, poveri o quasi, che ivi percorrono le scuole elementari, gl'insegnanti hanno le loro patenti regolari e governative sono i testi.

Il comune non spende un soldo, nè in penne, nè in carta, nè in libri; ed anche per giunta il frate deve pagare l'imposta dei fabbricati.

Gli stessi bigi hanno in Assisi un istituto di ciechi e sordo-muti. Ventotto sventurati delle Umbrie, delle Marche e delle Romagne sono così mantenuti e istruiti.

A Firenze un orfanotrofo; a Roma un'altra scuola elementare ed orfanotrofo; a Napoli artigianelli che lavorano e studiano a S. Raffaele, e poi alla Carità hanno convitto per altri che si dedicano agli studi secondari.

A Frisia un ospizio di vecchi marinari e di

estate per la cura di bambini scrofolosi, a quattro mute di 60 l'uno, che fanno 240 bambini.

A Sorrento una colonia agricola con convitto; nel Piano di Sorrento scuole elementari.

A Casoria un ospizio di vecchi, a Santa Maria di Capua un convitto di orfanelli ed una scuola. Infine si tratta di un migliaio fra bambini e vecchi che partecipano alla beneficenza secondo il carattere delle istituzioni che a noi occorrono.

Ora io domando all'onor. ministro: è permessa la questua cioè la colletta dei benefattori a queste istituzioni? Io non ne dubito. Non posso credere che i collettori abbiano a chiedere a lei un permesso, che dia loro garanzia verso i prefetti!

Vi hanno prefetti che oppongono difficoltà; proibizioni invero non possono farne nessuna; tuttavia taluni negano, o, se non negano, dicono: curate le oblazioni in altra provincia; e così avviene che i collettori talvolta sono alla balia del permesso di un prefetto, il che essere non deve.

Ultimamente, anche raccomandati dal sindaco del comune dove esiste il privato istituto e dal delegato di pubblica sicurezza, il prefetto negò loro l'assenso.

Questa è una domanda che faccio direttamente all'onor. ministro perchè possa rassicurarmi.

La seconda domanda è rivolta anche all'Ufficio centrale perchè mi rassicuri che tali istituzioni di carattere privato non sono soggette a nessuna contravvenzione. Rendita non ne hanno; concentrarle e perderle sarebbe la stessa cosa.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori! L'onor. Vitelleschi diceva a tutti noi, che bisogna uscire dal campo delle teorie, e discutere la questione, portandola nel campo pratico. Io voglio seguire il suo consiglio, appunto perchè nel campo pratico tali e tanti sono gli argomenti contro le sue obiezioni, che io spero di poter convincere coloro i quali ancora possono essere a lui favorevoli.

La base della legge che discutiamo è tutta

nel titolo sesto, sul quale si è impegnata la discussione. In verità, mi attendevo, che gli avversari della legge concentrassero su questo titolo le loro armi, ma gli argomenti che furono addotti dai due soli oratori che ne discorsero, non sono stati tali da convincermi, e credo di poter facilmente con poche parole rispondere ai medesimi.

Il concentramento delle opere di beneficenza ha parecchi scopi.

Anzitutto noi vogliamo concentrare l'amministrazione di tutti quegli istituti i quali hanno omogeneità e che sono destinati ai medesimi fini. Da ciò avremo armonia nei servizi della beneficenza, ed economia nelle spese.

Vengono poi le opere pie, la cui entità è così tenue che da sè sole riescono impotenti a produrre il bene.

Finalmente abbiamo le opere pie dei piccoli comuni, dove è tanto più necessario il concentramento.

Il primo benefico risultato che se ne otterrà sarà l'economia nell'amministrazione.

Il secondo, sarà quello di rendere più facile al Governo la sorveglianza e il controllo sugli amministratori.

E poichè siamo sul terreno pratico, mi permetta il Senato, che con poche cifre provi la necessità del concentramento ed il beneficio che ne verrà.

Noi abbiamo 21,819 istituti di beneficenza, non computati in essi i Monti di pietà, i Monti frumentari, le Casse di prestiti agrari. Non li comprendiamo, non perchè siano meglio amministrati e che una riforma anche per essi non sia necessaria; ma perchè noi ci vogliamo limitare alle opere pie nello stretto senso della parola.

Orbene, le opere pie, alle quali ho alluso, hanno un patrimonio di 2 miliardi, dal quale si ricava una rendita di 90 milioni; se meglio amministrate se ne potrebbero ottenere 100. Vediamo ora come si spendono questi 90 milioni.

Per imposte 15 milioni, e qui non c'è che dire; per oneri patrimoniali 8 milioni; per ispese di amministrazione 17 milioni. Queste spese, come ve ne sarete accorti, rappresentano poco più del quarto della rendita.

E non basta: dei 21,819 istituti di beneficenza, non giungono neanche a 7000 quelli che abbiano un patrimonio sufficiente per vivere

convenientemente, tanto che, a conseguire lo scopo pel quale i medesimi furono istituiti, bisogna ricorrere qualche volta alla pubblica carità.

Eppoi abbiamo 10,700 istituti con un reddito al disotto di 500 lire, e 4200 con un reddito di 1500 lire.

Ora domando a voi, gl'istituti, che hanno una rendita di 500 lire, quale beneficio possono portare alla miserie dell'umanità?

Il loro reddito è miseramente sciupato senza ottenere quei benefici che i fondatori ebbero in animo di apportare.

Raccogliete tutti questi istituti, metteteli in mano di una sola amministrazione, ne otterrete dei miracoli. Voi ai comuni, nei quali queste piccole istituzioni esistono, renderete efficaci ed utili benefeci, grazie al concentramento, che in questo caso sarà un atto di vera provvidenza.

Questo mi pare che sia un argomento di vera pratica dimostrazione, eloquente abbastanza per dover convincere, se non l'onorevole senatore Vitelleschi, certamente tutti gli altri senatori.

Andiamo alle opere elemosiniere.

Le opere elemosiniere in Italia sono 4215, con un patrimonio di 180 milioni, dal quale si ricavano 10 milioni all'anno.

E qui mi cade in acconcio di rispondere all'onorevole Rossi Alessandro.

Io sono contrario all'accattonaggio, ed ho il vanto di aver abolito l'accattonaggio legale.

Gli articoli 80 ed 81 della legge di pubblica sicurezza non hanno che questo scopo.

Per me, meno l'invalido al lavoro, quello che fisicamente od intellettualmente non può guadagnarsi i mezzi di sussistenza, nessuno ha diritto all'elemosina, perchè ha l'obbligo di lavorare.

Io non riconosco la teoria del diritto al lavoro, causa di molti errori e di molte perturbazioni morali nell'Europa attuale.

Io non riconosco che il dovere al lavoro; e questo dovere l'abbiamo tutti: operai d'intelligenza, ed operai manuali.

Signori! ieri fu una grande giornata pel mondo civile.

Ringraziamo la provvidenza pel modo come è passata in Italia.

L'Italia è il solo paese, dove l'operaio non ha i vizi degli operai degli altri paesi. E senza

gli agitatori ed i sobillatori, i quali non hanno interesse ad educarlo, ma che lo guastano, dal nostro operaio nulla avremmo a temere.

Questo però, o signori, non ci dispensa dai grandi doveri che abbiamo noi legislatori, e che ha specialmente il Governo.

La quistione sociale batte alle porte del mondo nuovo; e bisogna scioglierla con opere di previdenza, col rendere facile il lavoro, col diminuire le difficoltà al proprietario ed al fabbricante dai quali il lavoro è alimentato, col migliorare anche il sistema tributario del nostro paese.

Sono questioni complesse, dalla cui soluzione dipenderà la fine del socialismo.

La legge, che discutiamo, è anch'essa una di quelle, che ci avvieranno alla soluzione del problema sociale.

Come già vi dissi, con le opere elemosiniere abbiamo un patrimonio di 180 milioni, il quale in gran parte si eroga in spese di amministrazione. Il concentramento renderà più utile questo grande capitale e ci darà i mezzi per salvare una gran parte dei proletari dall'onta dell'elemosina.

L'onorevole Rossi mi chiedeva, se la questua potesse essere permessa.

L'art. 84 della legge sulla sicurezza pubblica è una eccezione, non una regola; e questa eccezione, come tutte le eccezioni, deve essere interpretata nel senso più ristrettivo: la regola è negli articoli 80 e 81 della legge stessa.

Può avvenire una grande sventura pubblica, per la quale sia necessario ricorrere al cuore di tutti i cittadini.

Può avvenire, che per uno scopo scientifico sia necessario chiamare a contribuzione tutti gli uomini di buona volontà. Tutto questo deve dipendere dalla prudenza di chi governa e non deve diventare una regola.

Lo ripeto, la questua deve limitarsi ai casi speciali, non deve essere permessa che nei limiti stabiliti dall'art. 84 della legge di pubblica sicurezza; la regola generale è negli articoli 80 e 81; altrimenti l'accattonaggio ricomparirebbe per altra via, e finchè io sarò al Governo non lo permetterò.

Il concentramento delle opere di beneficenza, nei termini da me indicati e per gli scopi da me ricordati, fu chiesto nei Congressi di ben-

ficienza tenuti a Napoli e a Milano, dei quali feci ricordo in altro mio discorso.

A Milano, il 5 settembre 1880, fu deciso così: « Il Congresso riconosce la necessità, onde ottenere economie sulle spese di amministrazione ed armonia fra i diversi rami della beneficenza pubblica, che siano collegate al più possibile le varie istituzioni analoghe e sia favorito il loro concentramento ».

E, oltre l'economia dell'amministrazione alla quale accennai, il concentramento nelle mani dell'unico magistrato, che sarà la congregazione di carità, apporterà inoltre un grande beneficio, ed è questo:

I mendici di professione, e ne abbiamo avuto di quelli che sono morti ricchi senza aver lavorato, nei comuni dove queste istituzioni di beneficenza erano molte e non dipendenti da una sola autorità, si valevano di tutte ed avevano denaro da tutte e spesso avevano più di quello che i loro bisogni non esigessero.

Ora quando l'amministrazione delle opere pie di ogni comune è concentrata, di questi abusi non è possibile che più ne avvengano.

Dopo ciò, restringiamo i nostri concetti. Economia nell'amministrazione, impossibilità di abusare della pubblica carità nel maneggio delle rendite delle opere di beneficenza, maggiore facilità al Governo di vigilare e controllare, sono argomenti cotesti sufficienti a persuadervi come, nei limiti stabiliti dalla legge, il concentramento sia, non solo una necessità, ma una vera provvidenza.

Il senatore Alfieri, che anche oggi è ritornato a discorrere di questi argomenti, ieri ricordò la grande Unione americana.

Bisogna pigliare quel paese quale esso è, e bisogna ricordare un grande fatto storico che ci prova la differenza che vi ha fra l'Europa e quella grande Repubblica.

L'Unione americana nacque profittando della civiltà del vecchio continente, ma senza lo strascico dei vizi del medio evo e senza i pregiudizi del cattolicesimo.

Essa è nata protestante, col libero esame; in esso nulla è dei difetti antichi, che noi siamo in dovere di correggere.

Tutto colà nacque spontaneo dalla volontà dei confederati, e nulla vi fu d'imposto.

Gl'istituti politici di libertà, come quelli di beneficenza, sono autonomi, ed il Governo non

è condannato a vigilare e a provvedere a popolazioni che invocano tutto dall'autorità centrale. Non val dunque il confronto tra il nuovo continente ed il vecchio; colà la civiltà non ebbe le medesime origini che tra noi, nè si sente il bisogno di combattere un passato decrepito, il quale in parte ancora pesa sulle nostre istituzioni e sulle nostre abitudini...

Senatore ALFIERI. Domando di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Verrà forse il giorno in cui potremo metterci alla pari con quella grande Repubblica, ma molto c'è ancora a correggere ed a modificare in Europa.

Signori! Savigny diceva, che anche la beneficenza può essere funesta, ed aveva ragione. La beneficenza è funesta quando non è educatrice, quando alimenta la pigrizia e non l'attività dell'uomo, quando il Governo la lascia correre senza guida, sulle norme del passato e coi pregiudizi che bisogna spegnere.

Dopo ciò, capite benissimo perchè io insista sul titolo VI che discutiamo, e prego il Senato a votare gli articoli che lo compongono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. L'onor. ministro dell'interno ha ancora una volta difeso i principi che regolano la sua proposta di legge in questa parte che stiamo discutendo.

Però io ho ragione di dubitare che la massima che egli ha invocato, cioè quel giudizio generale portato sopra alcuni fatti che riguardano la pubblica beneficenza, non sia corrispondente al vero. Non mi arrogo, nè per competenza di studii speciali nella materia - che pur troppo non ho fatti - nè per notizie desunte da documenti statistici, di infirmare i dati sui quali il signor ministro ha appoggiato la sua censura alle presenti istituzioni di beneficenza.

Ma i fatti che io conosco sono persuaso che molti dei miei colleghi li hanno ugualmente riscontrati colla esperienza personale che in questa materia ci è comune a tutti.

Il signor ministro affermava che concentrazione vuol dire economia d'amministrazione.

Io la capisco quando si tratta delle spese di amministrazioni che sono calcolate come si calcola quelle degli stabilimenti d'industria, come sono calcolate le amministrazioni di opere di utilità privata, le imprese commerciali, che

si fondano sopra la speculazione; ma quando nell'amministrazione delle opere pie entra per grandissima parte la buona volontà dei privati di coloro che le fondano, dei loro successori designati dalla fondazione, altre ragioni sono da mettersi in conto che è molto difficile a ridurre in colonna di cifra per stabilire il calcolo del dare e dell'avere.

Allora concentrare queste amministrazioni in mani che, senza offenderle, non posso a meno di chiamare avventizie, o nelle mani di salariati, non mi pare lo stesso che assicurarne l'economia. Dunque io ritengo che è molto artificiosa, per non dire temeraria, questa asserzione che il concentramento fatto per ragioni generiche, per ragioni di teorie scientifiche o che so io, ma non riscontrate coll'esame di tutti, e delle circostanze proprie del nostro paese.

Io credo che sia temerario il voler decretare questo concentramento in una forma così generica, e che sia molto temerario il volerlo fare, quando in realtà non si determinano bene le condizioni di questo concentramento, e tutto si abbandona alle vicende degli amministratori che voi volete continuamente cambiati...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore ALFIERI... Nè io nego che volendo costituire nuovi enti voi non possiate farlo altrimenti. Poichè le nostre istituzioni, alle quali certamente non sarò io a far rimprovero di essere liberali e democratiche, richiedono che per mezzo di mandati rinnovati di frequente tutti possano esercitare il controllo sulle amministrazioni di ragione pubblica.

Seconda ragione. Le opere di pubblica beneficenza di piccola entità ne guadagneranno?

Ma che cosa è questo criterio del reddito di un'opera di beneficenza, per determinare se debba essere o no concentrata, e perchè?

Per me ritengo che in un piccolo villaggio se si istituisce un ospedale solamente con 3 o 4 letti, quando si metterà molta buona volontà per parte dei fondatori, per parte di coloro che ne hanno la cura speciale, questa opera pia darà risultati proporzionati all'entità della popolazione di quel paese.

Se non potrà fare uno spedale con 4 letti lo farà con 2.

E qui io non so, non vedo perchè vi debba essere una specie d'inibizione da porre alle

opere pie perchè sono rappresentate da una somma di reddito molto ristretta.

È anche da osservare, e questo è stato notato nelle sedute precedenti, che vi sono delle opere pie le quali hanno delle rendite fisse molto tenui, ma che a misura che si esercitano, soprattutto se si lasciano esercitare dalla buona volontà, dallo zelo dei privati, trovano altri che loro viene in aiuto e le fa progredire e prosperare.

Mentre quando voi lo avete concentrate in una maniera o nell'altra nelle mani di un'autorità, è un fatto costante che nessuno ha potuto negare, di quelli che favoriscono il sistema del concentramento e dell'amministrazione in enti di ragione pubblica, che ogni volta che si è fatto una di tali operazioni i confluenti delle loro risorse sono diminuiti anche se, per altro rispetto, l'operazione potesse essere giovevole.

Dunque io non credo che il concentramento per sé solo ci possa dar fiducia di un'amministrazione più economica, nè vedo alcuna ragione perchè la autonomia della beneficenza sia determinata dalla quantità di moneta che i benefattori vi possono dedicare.

Ieri, dopo una discussione abbastanza larga abbiamo votato una disposizione per la quale si lascia allo Stato la facoltà di non concedere l'erezione in ente morale, ciò che dà il carattere pubblico all'istituto di beneficenza, se non quando esso lo giudichi fornito di mezzi adeguati. Dunque non parliamo più d'istituti che con l'andar del tempo non avranno più mezzi sufficienti per raggiungere il loro scopo. Questi istituti li vediamo tutti i giorni scomparire, o fondersi con altri, nè v'ha bisogno di far leggi per essi.

Spesso anche la beneficenza, che è pure inesauribile, trova modo di far rivivere istituzioni, modificandole, che altrimenti non risponderebbero ai tempi. Ma non è dimostrata la necessità della concentrazione spinta fin dove l'onorevole ministro dell'interno vagheggia di vederla effettuata.

Finalmente l'onor. signor ministro ha voluto contestare l'opportunità dell'esempio della legislazione americana da me invocato.

Oltre all'America, o signori, abbiamo un altro paese con noi confinante, la Svizzera, che possiamo citare ad esempio.

Nei cantoni noti per maggior liberalismo di

legislazione non esistono leggi di questa natura. Colà tuttavia si sono tentati esperimenti di carità legale, ma quando questi esperimenti si sono ispirati a concetti autoritari e radicali non hanno prodotto effetti invidiabili e parecchi furono abbandonati.

La Svizzera, e più specialmente taluno dei suoi cantoni, io li conosco molto bene e so che parecchi di quei tentativi non sono riusciti ed hanno approdato ad effetti contrari, hanno inaridito la beneficenza, hanno sopraccaricato per causa di carità legale i contribuenti.

In altri luoghi, presto si avvidero che, poste le opere di beneficenza a disposizione dei poteri pubblici elettivi, furono sopraffatte ed inquisite dalle passioni politiche e partigiane.

Non occorre dunque andare in America, basterà vedere in Svizzera, in Inghilterra e nel Belgio, quindi stando nella vecchia Europa, che il principio della libertà vale tanto e più delle istituzioni imposte dalla legge per fecondare la beneficenza.

Finalmente si dice che negli Stati Uniti d'America è l'origine protestante di quella nazione o almeno la parte grandissima che ha avuto il protestantesimo nella formazione di quella repubblica, che rende possibile la libertà la quale è impossibile in Europa perchè combattuta dai pregiudizi del medio evo e particolarmente dai pregiudizi cattolici.

Signori, non è solamente il principio della libertà religiosa per ciò che riguarda i protestanti, che ha costituito gli Stati Uniti; vi contribuirono gli emigrati per causa di religione perseguitati in Inghilterra od altrove, ora dai cattolici, ora dai riformatori protestanti; e voi sapete che le persecuzioni non sono state meno grandi nè in Inghilterra, nè nel resto dell'Europa, quando sono venute da parte di altre confessioni o sette come dal cattolicesimo.

Tutte le religioni che ora scendono nel campo dei conflitti politici, tutte le sette che si servono del manto della religione a fine di prepotenza politica, sono ugualmente persecutrici, e tutto hanno mandato il loro contingente di perseguitati in America.

Io credo che in America le istituzioni che subiscono l'influenza delle conquiste della scienza e del processo della evoluzione universale, che produce il progresso della civiltà, non sono

sentite tanto nei cittadini americani cattolici e si sentono egualmente nei cittadini protestanti.

Tutte le confessioni cristiane praticano la beneficenza; non meno i cattolici che gli altri. V'ha di più: egli è vero che tutte le riforme trovano una certa resistenza in una parte dei cattolici, e particolarmente in Italia; io mi ricordo dei tempi che precorsero la nostra rivoluzione, in Piemonte: certo le riforme incontrarono grande resistenza, la quale andava di rado disgiunta in coloro che la sostenevano, da pregiudizi d'intolleranza in fatto di religione.

Ma accanto a questi, molte riforme furono operate anche dai cattolici soltanto e non si ebbe da far guerra alla religione cattolica, ma agli intransigenti ed ai retrogradi.

Vi sono state istituzioni di beneficenza, istituzioni per le scuole popolari, che hanno incontrato la resistenza del partito retrogrado, ma esse, per esempio, in Piemonte sono state appoggiate da persone le quali certamente non nascondevano la loro fede religiosa.

Oggi, nella modestissima sfera delle mie relazioni personali, ho veduto una quantità di istituzioni create da persone religiose sottoposte alla direzione o di vescovi, o di parroci, o di altre persone aventi carattere religioso che accettarono in materia di educazione popolare e di beneficenza le riforme civili.

Ora perchè un partito intransigente, quale havvene in tutti i tempi ed in ogni paese, oppone resistenza alle innovazioni, vi è ragione di mauomettere la libertà di coloro che queste innovazioni son disposti a promuovere su larghissima scala? Poichè, anche in Italia e prima assai che potesse giovare di libere istituzioni, di cotesta brava gente non è mancata.

Perciò non è facile capire questa ripulsa dell'onorevole signor ministro dell'interno a tutte le domande di coloro i quali non respingono in massima le sue idee di riforme, ma chiedono che invece di imporle ne lasci la esecuzione alla iniziativa dei cittadini.

L'onorevole signor ministro si esagera la forza di resistenza degli intransigenti, dei retrogradi. A noi non fanno paura, noi abbiamo maggior fede nel valore della libertà. Retrogradi ed intransigenti perchè precisamente rappresentano il passato, perchè vogliono far rivivere tradizioni. Esaurita la loro ragione di essere non trovano più alimento nell'ambiente

della vita moderna, sono tratti a decadimento fatale, ineluttabile. Perciò noi li guardiamo con tolleranza, con compassione. Non ci occupiamo di ammazzare gente che muore da sè. Vogliamo vivere noi, operare noi e non abbiamo bisogno per ciò di tanta ingerenza di Governo, nè di tanti precetti di legge.

Non vengasi adunque con provvedimenti ingiustificati dalla natura dei fatti, con precetti generici che non sono sussidiati per niente dalla risultanze che hanno dato gli studi delle Commissioni Reali, non vengasi ogni giorno a mettere in sospetto che noi, liberi cittadini, cui nessuno può accusare di questi pensieri retrogradi, di questa resistenza al progresso della civiltà ed al miglioramento delle forme con cui si esercita la beneficenza, inceppiamo le riforme. Noi non sappiamo perchè voi volete sostituire la volontà di enti che sono convenzionali, che sono creati in virtù di leggi, di teorie che mutano col mutare delle scuole, che sono rinnegate anzi nei paesi dove la libertà esiste ed opera, che noi, checchè vogliasi dire, dobbiamo certamente cercare di imitare. Le dottrine invocate dal ministro dell'interno e dai nostri avversarii sono pur sempre quella metafisica e teologia di Stato che per tanto tempo hanno inceppato il progredire della civiltà.

Ma io spero che il Senato vorrà concedere maggior campo che non lo farebbero i concetti espressi testè dal presidente del Consiglio, allo svolgimento della libertà del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli signori senatori, esordisco con una dichiarazione. Sono fautore, quanto ogni altro, della massima libertà di parola. Ma penso pure che in questa Assemblea l'affetto e la fiducia fra colleghi sia un tesoro da custodire e che non bisogna sperdere col serbar silenzio contro accuse, le quali a torto vengono fatte.

Io non comprendo come l'illustre marchese Alfieri possa supporre che i senatori, i quali voteranno questa disposizione di legge, pensino di dichiarare guerra al sentimento religioso, vogliano rinnegare i principi di libertà religiosa, legge di coesistenza del mondo moderno.

Questa disposizione di legge che si va deliberando, e che spero sarà approvata, è una con-

segnenza necessaria del sistema di legislazione vigente.

Noi accettammo l'anno scorso una nuova legge di pubblica sicurezza, e conferimmo al potere esecutivo il mandato di pubblicare il nuovo Codice penale che dal 1° gennaio diventò legge dello Stato.

Ora nel Codice penale v'è il titolo della *mendicità* composto di 4 articoli, i quali sanzionano:

1. « Chiunque non essendo inabile al lavoro è colto a mendicare, è punito coll'arresto sino a cinque giorni, e in caso di recidiva nello stesso reato, coll'arresto sino ad un mese ».

L'art. 454 punisce: « Chiunque cerca l'elemosina in modo minaccioso o ripugnante ».

L'art. 456 punisce: « Chiunque permette che una persona minore dei quattordici anni soggetta alla sua potestà affidata alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare ». Quindi il concetto riaffermato sull'esempio degli altri Codici e conforme alle legislazioni degli altri popoli civili è questo: « Che chiunque non sia inabile al lavoro per imbecillità mentale o per inabilità fisica dandosi a mendicare sia punito ». Gli inabili invece debbono essere raccolti negli ospizi od in istituti analoghi. Per conseguenza necessaria alle istituzioni repressive debbono corrispondere istituzioni preventive ed un numero sufficiente di asili. Ora mancano i ricoveri di mendicità, od altri istituti affini, i quali permettano alla pubblica sicurezza di raccogliere i poveri inabili e mandarli ai ricoveri. Senza tali fondazioni la legge contraria alla questua sarebbe legge di massima crudeltà. Chi è infermo, deve morire come cane abbandonato sulla via?

Quando un individuo inabile è stato colto a mendicare, non può essere tradotto in carcere, dove sarà lasciato?

La legge di pubblica sicurezza all'art. 80 sanzionò: « Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità è proibito di mendicare nelle pubbliche vie e nei luoghi aperti al pubblico ».

Per disposizione transitoria la legge aggiunge: « che qualora nel comune non esista un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque *non avendo* fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro è colto a mendicare ».

Come vedete, adunque, la legge generale che vieta la mendicizia, è temperata da una disposizione d'indole temporanea che per l'insufficienza o il difetto di asilo impone al povero inabile il permesso di poter mendicare.

Se al 1° gennaio si avesse dovuto applicare rigorosamente la legge penale, non vi erano in Italia carceri sufficienti per raccogliere tutti i poveri, nè pretori sufficienti per condannare quelli che, potendo lavorare, chiedono l'elemosina.

La tolleranza de' poveri abili al lavoro, che disgrada gli onesti e ci avvilita dinanzi agli stranieri, dipende in gran parte dal difetto di ricoveri. Perciò il Governo, seguendo gl'insegnamenti di tutti i paesi, ha studiato il disegno di concentrare numerose opere pie piccole e poco ricche per fare che in ogni comune possibilmente vi siano o i ricoveri di mendicizia, ovvero istituti affini, che permetteranno di raccogliere in essi gli inabili al lavoro. Se sorgeranno gli ospizi, potremo avere l'azione della pubblica sicurezza efficace, utile, e potremo veder la fine della carità tollerata: allora le leggi d'umanità e di decoro sociale saranno soddisfatte.

Queste sono le intenzioni di uomini, i quali possono appartenere ad una credenza o ad un'altra, ma che non sono iscritti a sette, che io non conosco, e che gli ordini nuovi non compongono.

Se questa è la legislazione, se questi sono i fini onesti e giuridici della legge, in che modo ci combattono i nostri contraddittori? Sognano intenzioni che noi non abbiamo, e disconoscendo il diritto storico e positivo, gridando *morte ai principi*, come se tolto l'ossequio ai principi si potessero trovare altri surrogati. Una società senza giuste regole cade in balia di passioni, d'ire e di sospetti.

Ho inteso dire dall'onorevole preopinante che in Piemonte nulla si fece che fosse simile a questa legge. Ma, onorevole marchese Alfieri, la storia del nostro paese senza distinzione di provincie noi la sappiamo. Forse nelle storie di altri tempi non tutto era narrato. Per lo innanzi, oppressa la stampa dalla doppia censura, la politica e l'ecclesiastica, le storie narravano le grandi giornate, gli splendori della nobiltà, le sanguinose battaglie, le vittorie; tacevano lo studio dei costumi popolari, dei bisogni e delle sofferenze delle classi popolari. I felici, i

ricchi poco si davano pensiero del popolo, che non aveva diritti, che nasceva suddito, vassallo e cristiano. Gli archivi erano segreti, le fonti stesse della storia erano ostruite. Oggi la storia si rinnova, il passato si corregge; gli archivi aperti diedero materia di numerose opere nuove, sulle quali il cittadino e l'uomo di Stato debbono rifare i loro studi.

Io invito l'onorevole senatore Alfieri a consultare tali libri. Ne cito uno. Nicomede Bianchi, l'illustre scrittore, che potette leggere le carte degli archivi di Stato del Piemonte, nella *Storia della monarchia piemontese*, al volume I stampò un capitolo, il IV, ove tratta tra le altre materie della *beneficenza pubblica*, come nel capitolo VI, descrive le *credenze*, le *superstizioni*, il *clero*, i *frati*.

Vittorio Amedeo II ebbe il merito di un grande tentativo fatto per sradicare la mendicizia dal suo Regno con l'editto 19 maggio 1717. Il Bianchi ricorda che le corporazioni religiose, che avevano gli obblighi della beneficenza commettevano grandi abusi nella loro amministrazione. Praticavano perfino elemosine generali in determinati giorni dell'anno a persone che non ne avevano bisogno. Amedeo II comprese che la mendicizia è un vizio sociale che, se non può essere del tutto annientato, dev'essere almeno scemato.

Altre congregazioni provinciali furono istituite durante i regni di Carlo Emanuele III e di Vittorio Amedeo III. L'editto del 1717 sanzionava contro ogni povero *valido o invalido*, di qualunque età o sesso, l'assoluta proibizione di mendicare, sotto pena del carcere per la prima volta, ed in caso di recidiva di pena più grave anche corporale.

Venne proibito nello stesso tempo a qualunque persona di qualsivoglia qualità, grado o condizione di far elemosina ai mendicanti. Gravi pene colpivano i parenti che mandavano i figli a mendicare. Le congregazioni di carità avevano guardie proprio. Il ministro Mellaredo nelle istruzioni messe a stampa per combattere la mendicizia scrisse: « Non bisogna aver riguardo a quella sciocca compassione di alcuni ignoranti, i quali immaginano che sia contro la carità cristiana il mettere in prigione un povero che domanda l'elemosina in nome di Dio e di Gesù Cristo, come, se sotto pretesto di questo bel nome, avesse diritto di trasgredire la legge

del Governo, di scandalizzare il pubblico e di introdurre la disobbedienza nei magistrati ».

Noi non vietiamo l'elemosina, la permettiamo agl'inabili, e diamo pene miti.

È importante leggere come un uomo attento e pratico narrava i misteri della mendicizia. È una monografia curiosa: « Alla notte costoro si radunano nelle bettole più nascoste della città, massime in quella sotto la denominazione di S. Luigi dei Tre Quattrini, dell'Abbondanza, del Sussambrino, della cantina di S. Francesco, e divorando pollame, selvaggina o pesce, bevono allegramente spendendo tre lire per la cena. Altri ben vestiti passano la sera nei caffè giocando ai tarocchi, non pochi si fingono poi malati. Un giovane di circa 30 anni questuava come idropico per le vie di Torino. Era una idropisia ben discreta; da 15 anni lo vedo assalito al mattino e guarito alla sera. Un dì lo colsi di buon mattino sui prati della città che lavorava a gonfiarsi con paglia.

« Un vecchio cadente con barba bianca s'incontra sdraiato nei siti di maggior concorso, io l'avevo trovato varie volte assiso a lauta cena; una sera lo seguii per imparare il luogo della sua dimora, e la mattina seguente fui ad aspettarlo alla sua porta.

« Egli comparve circa le nove in compagnia delle donne carico di un origliere di paglia e di un pagliericcio tutto lacero. Quantunque io camminassi assai speditamente, stentavo a tenere loro dietro. Il vecchio brontolava, rimproverava la moglie di averlo svegliato tardi. La donna incolpavalo d'essersi di troppo ubbriacato la sera innanzi; onde era rimasto stordito al letto ».

Dopo questo ricordo si comprendono gli editti pubblicati dai principi illuminati d'Europa, da sovrani profondamente cattolici. Sin da quel tempo i sovrani istigavano le congregazioni a versare alla beneficenza le spese superflue pel culto. Dopo tali ordinamenti si svolse largamente la scienza amministrativa economica, sorse la libertà del lavoro, e gli Stati sentirono la necessità di rinnovare le leggi preventive e repressive nonchè la legislazione sopra la beneficenza.

Se vogliamo essere cittadini consci della utilità del nostro ufficio di legislatori, smettiamola con le accuse continue di odi contro la religione, di persecuzioni al clero, alla libertà del culto.

Ma chi mai l'ha pensato, onor. Alfieri? Siamo cittadini, onesti, nemici del lusso, diamo esempio di lavoro e di temperanza, bramiamo migliori costumi, minore superstizione, maggiore moralità e scienza; non meritiamo rimprovero di temerarietà facendo quello che è dovere di lungo studio e di lunga osservazione. (*Approvazione*).

Il Senato voti la legge. (*Bene!*)

Senatore ALFIERI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Alfieri ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Senatore ALFIERI. Credo che tutti i miei colleghi mi possano far testimonianza che non avevo in nessun modo accusato coloro coi quali mi sono trovato in dissenso in questa discussione, di inimicizie, nè di antipatie alla religione, nè di propositi radicali o rivoluzionari.

Non è dunque per me il caso di replicare alle imputazioni fattemi dall'onor. collega Pierantoni per cose che nessuno di voi aveva udite dalla mia bocca.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Costa relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Io credo che giunta a questo punto la discussione, al relatore non resti che raccomandare che si voti l'articolo.

Una sola domanda mi viene fatta, alla quale devo dare una risposta.

Mi si è chiesto se saranno soggetti a concentramento certe istituzioni che io non conosco, le quali vivono di questua.

Se trattasi di istituzioni che non hanno, come pare, personalità giuridica, io non potrei fare alcuna dichiarazione, giacchè non cadono sotto le disposizioni del progetto di legge che stiamo discutendo.

La questione divenuta unicamente politica, si riferirebbe a disposizioni della legge di pubblica sicurezza: spetterebbe quindi al ministro dell'interno occuparsene.

Se si trattasse di istituzione legalmente riconosciuta, potrei rispondere soltanto che nell'art. 59 del progetto dell'Ufficio centrale vi è una disposizione, la quale esclude dal concentramento tutte le istituzioni le quali vivono principalmente di contribuzioni volontarie.

Se le istituzioni a cui alludeva il signor senatore Alfieri sono istituzioni che vivono prin-

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

principalmente di questua legalmente autorizzata, non mi pare possano temere la perdita della propria autonomia.

Ed ora mi rimarrebbe l'obbligo di rispondere all'onor. collega Vitelleschi, non sulla grossa questione da lui trattata magistralmente ieri ma su di un terreno molto più modesto, sul terreno nel quale deve rimanere il relatore.

A me pare proprio che l'onor. Vitelleschi abbia avuto sempre di mira nelle sue censure e nelle sue osservazioni il progetto ministeriale e non si sia mai occupato del progetto dell'Ufficio centrale.

Per cui ne viene questa strana conseguenza; che il progetto dell'onor. Vitelleschi relativo ai concentramenti riesca una forma peggiorata del progetto ministeriale, perchè apre la porta a tutti quelli apprezzamenti che noi ci siamo permessi di chiamare pericolosi, arbitrari, coi quali i concentramenti si possono e non si possono fare secondo si creda o non si creda conveniente.

L'Ufficio centrale che ha voluto assolutamente toglier di mezzo questo pericolo, che ha cercato di formulare delle regole generali, e delle eccezioni ben determinate in base a criteri giuridici esatti, vedrebbe dall'emendamento dell'onor. Vitelleschi rovinata interamente l'opera con tanto stento costrutta.

E mentre, secondo il suo sistema, non potrebbe avvenire che, istituzioni aventi una vita rigogliosa, o un fine speciale, o si appalesino tali da richiedere una amministrazione speciale, perdano la propria autonomia, a questo risultato, evidentemente dannoso, si potrebbe giungere ove le idee del collega Vitelleschi dovessero prevalere.

Questo è ciò che l'Ufficio centrale ha voluto evitare; questo è il grande miglioramento che ha introdotto nel progetto, ed è ad esso che prega il Senato di voler dare il suo suffragio.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vitelleschi mantiene il suo emendamento all'art. 53 che nè il ministro, nè l'Ufficio centrale accettano?

Senatore VITELLESCHI. Vedendo che il presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale non accettano l'emendamento che io aveva proposto sull'art. 53, lo ritiro dichiarando fin d'ora che insisterò per quello sull'art. 54.

L'onor. presidente del Consiglio il quale ha insistito nel voler parlar pratico, e che ha par-

lato infatti praticamente, ed in qualche parte anche molto opportunamente, non ha però risposto ad una domanda che io avevo fatta.

Egli ha fatto l'elogio del sistema di concentramento, ed io non l'ho mai oppugnato.

Fin da principio ho detto che erano dei mezzi utili ad usare per la riforma delle opere pie, ma la mia a questo momento è semplicemente questione di metodo, e su questa benedetta questione non ho potuto udire una ragione, nè una risposta, probabilmente perchè non ve ne ha una soddisfacente.

È anche questo un modo e sovente comodo di discussione, cioè sorvolare sulle questioni alle quali non si può rispondere.

Ma prima di rinunciare in presenza della resistenza del Governo e dell'Ufficio centrale a uno degli emendamenti per mantenere l'altro, mi occorre almeno spiegarne la ragione.

Tutti hanno parlato contro la mendicizia e contro la elemosina. Dei discorsi in questo senso ne ho uditi e ne ho fatto anche io molti: è un luogo comune al nostro tempo e che ha per certo, inteso come principio ed in un largo senso, una gran parte di verità, anzi esprime un concetto vero. Ma pur nullameno ho dovuto riconoscere che praticamente nel fatto, doloroso fatto, finchè ci sarà mondo, sotto forme più o meno velate, vi sarà la mendicizia e vi sarà la elemosina.

Non solo, come diceva il presidente del Consiglio, vi sono e vi saranno sempre i vecchi e gli inabili che bisogna necessariamente soccorrere, ma nella vita anche dei giovani e degli abili vi sono e vi saranno sempre dei momenti nei quali per soccorrere a veri e dolorosi bisogni non vi ha altro modo possibile, altro soccorso che la elargizione pura e semplice, la vera elemosina.

Il senatore Rossi ve lo diceva, voi non avrete sempre sotto la mano lavoro da distribuire, nè anche gli abili si trovano sempre in condizione d'assumerlo. Non potrete sempre far lavorare tutti all'ora voluta, e pur troppo nella pletera che travaglia l'Europa, il lavoro diverrà sempre più difficile e raro, e per conseguenza vi sono come sempre vi furono e vi saranno una quantità di casi, e coloro che hanno appartenuto per poco alle amministrazioni di carità li conoscono, per il quale il soccorso è indi-

spensabile, si è usato, si usa e si userà, ed è un bisogno eterno quanto il mondo.

Potrete togliergli le forme demoralizzanti, odiose, potrete restringere gli abusi così facili in questa materia, è un'opera santa alla quale tutti ci associamo; non è neppure il caso di farne discussione; ma ve ne ha una parte più o meno latente che è impossibile di fare sparire, e di cui non può neppure suppersi che possa farsi a meno.

Ora per questa parte l'onor. presidente del Consiglio ha quella fiducia illimitata nello Stato che è consentanea alla sua maniera di vedere che è nella sua coscienza, ed io invece per questa, come per ogni altra forma di beneficenza, ho fiducia in quello spirito indefinito e indefinibile che anima ogni uomo civile in presenza ed in rispetto alle sofferenze, ai dolori, ai bisogni del suo simile. In fatto di beneficenza e di carità io credo alla potenza dell'affetto assai più che alle deduzioni della ragione. Io credo che nulla rimpiazza l'opera complessa ed industriosa degli uomini che sono ispirati da questo affetto. Non sono molti, ve ne ha un certo numero, quasi per disposizione provvidenziale, in ogni paese ed in ogni tempo.

Farete leggi quanto ne vorrete, farete regolamenti i più accurati e diligenti; voi non rimpiazzerete mai l'opera loro, non rimpiazzerete mai l'opera del sentimento della carità e quindi io non posso associarmi a tutto quello che voi fate per distruggere la carità libera. Io riconosco che a lato di quella lo Stato fa benissimo ad organizzare anch'egli la carità legale, perchè non ce n'è mai di troppo; ma non c'è nessuna ragione perchè l'una escluda l'altra.

Questa gelosia è ingiustificata, è malsana: ma pur tuttavia, siccome la mera elemosina non ha gran bisogno di organizzazione per essere applicata; così io, desiderando di salvare quel che è più importante, e per non moltiplicare le questioni e le difficoltà, sono pronto a rinunciare a questo mio primo emendamento concedendo che sia applicato con criterio di generalità il principio di concentrazione sopra le opere veramente elemosiniere.

Non lo consento di cuore, anche perchè la designazione di queste opere è difficile; ma lo consento solo per quello spirito di transazione che è necessario nella vita pubblica, e perchè, di molti danni, dei quali è minacciata questa

legge questo parmi il meno grave appunto perchè la carità privata si può esercitare in materia di mera elemosina anche senza enti.

Ma allorchè si tratta di opere pie, che non hanno altro difetto che di essere piccolo, di avere mezzi ristretti, l'asgomentazione dell'onorevole presidente del Consiglio non fa che confermarmi nelle mie opinioni; le cifre statistiche che egli ci ha fornito mi dimostrano la verità, l'opportunità di quello che io ebbi l'onore di dire al Senato, che, cioè, non sia utile, non sia conveniente di abbondare nel concentramento che importa la distruzione delle piccole opere pie.

Egli ci ha detto che vi sono in Italia una quantità di opere pie che hanno patrimoni esigui, esiguissimi, che non hanno cinquecento lire di reddito. Ebbene, dov'è il vantaggio di concentrare questi patrimoni, come regola, come norma indeclinabile?

Io potrei, in una certa misura, comprenderlo quando si trattasse di accentrarle tutte o in una o in poche grandi istituzioni che divenissero così centro potente ed efficace di carità. Ma da che, molto ragionevolmente e giustamente, tutte le istituzioni devono continuare a funzionare localmente, in quel caso quale sarà il vantaggio in ogni comune con la distruzione di quattro o cinque opere pie di accumulare un qualche tre o quattromila lire di rendita in una meschina congregazione di carità, mentre che con quella stessa distruzione di quelle opere si sono estinti dei centri di beneficenza che, siccome io ebbi l'onore di farvi notare nella discussione generale, talvolta hanno una attività di dieci, cento, mille volte maggiore di quella che sarebbe rappresentata dal loro avere?

Non crede, onor. Crispi, che l'opera di coloro che attendono con affetto e per affetto a queste piccole istituzioni renda queste poche migliaia di lire benchè spicciolate più feconde di bene che quella di amministratori chiamati per caso dalla vicenda delle elezioni, per un breve tempo, quantunque le abbiano raccolte insieme nelle loro mani: senza tener conto che per la inevitabile dispersione che accompagna queste trasformazioni le concentrate probabilmente saranno molto meno che le spicciolate.

Per me l'estinguere questi germi di carità privata, anche che finanziariamente rappresentano poco, ma che possano produrre e producono una quantità incalcolabile di bene, è un

grande errore. Io ne ho citato un esempio, e l'onor. Di Sambuy ne ha citato un altro, un altro ancora ne ha citato oggi l'onor. Rossi, e così ve ne sono centinaia e migliaia. L'estinguerli brutalmente per dare alla congregazione di carità qualche migliaio di lire di più, mi pare idea così ingiustificata che non so acciarmici.

Ma non è questa la questione che io ho sollevato a proposito del mio emendamento.

Io so che una volta passata questa legge, o col mio emendamento o senza, il Governo è padrone di concentrare tutte le istituzioni che a questo effetto vi sono designate. Non è più su di ciò che verte la questione. Ma col vostro sistema oltre il male che è nella sostanza se ne aggiunge un altro sul quale ho già richiamato l'attenzione del Senato in una delle sedute precedenti, e cioè che voi condannate tutti questi centri di attività ad una certa e prossima fine senza che questa avvenga: ossia voi li fiaccate senza ritrarne nessun vantaggio nè per loro, nè per voi. E su ciò non può cadere dubbio perchè vi sarà assolutamente impossibile di eseguire questi concentramenti in così gran scala in un tempo breve, sì per il tempo materiale che occorre, sì per le grandi resistenze di interessi che troverete. E quindi la mia proposta, senza toccare alle grandi questioni, come molti oratori hanno fatto, è semplicissima.

Voi non domandate che di avere la facoltà di concentrare queste istituzioni: ebbene, che questa facoltà vi sia concessa senza perciò porre inutilmente e senza scopo con un colpo di scure tutto queste opere in istato di liquidazione con grave danno della pubblica beneficenza.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, con quell'arte squisita con cui ha sostenuto delle cause, non posso dire più difficili, ma certo altrettanto, mi ha voluto persuadere che il progetto dell'Ufficio centrale era migliore del mio, e quasi mi accusava di rinunciare ai benefici che l'Ufficio centrale ha fatto a questa legge, e di cui invece gli sono gratissimo e ne lo ringrazio di tutto cuore.

Ma non è men vero che per quanto l'Ufficio centrale abbia portato delle limitazioni, rimane ancora un vasto campo di opere che non sono elemosiniere, e che possono essere distrutte perchè cadono sotto questo articolo.

Ora io, senza abbandonare quelle che sono state salvate dall'Ufficio, vi domando che anche quelle che devono essere immolate alla mania centralizzatrice lo sieno lentamente e successivamente.

Lasciate che l'esperienza vi dimostri quanto e in che misura è opportuno di farlo; lasciate il campo alla manifestazione della pubblica opinione sopra l'ardito esperimento. Ma non risolvete la questione così delicata e difficile con violenza, perchè voi non sapete il male che fate, e forse il giorno che lo saprete sarà troppo tardi.

L'onorevole presidente del Consiglio, con quella eloquenza colorita che gli è propria, ha fatto man bassa sulla vecchia Europa. Nessuno più di me è compreso di una curiosa ammirazione nella contemplazione del brillante avvenire, che sembra prepararsi alla grande confederazione americana.

Ma questa civiltà della quale essa come noi va orgogliosa, onorevole presidente del Consiglio, non l'ha fatta essa.

Questa civiltà l'abbiamo fatta noi con diciotto secoli di lavoro e con le grandi istituzioni di ogni maniera, comprese anche queste benefiche della carità che abbiamo prodotte.

Evidentemente ogni cosa migliore a questo mondo ha i suoi contrapposti, ogni luce ha le sue ombre.

Ogni vita rigogliosa ha le sue malattie e anche la sua vecchiaia, ma questo non è ragione a disconoscere quel che vi fu ed anche quel che rimane di bene.

Riconosco che noi di questo passato, dal quale abbiamo ereditato bene e tanta gloria, sopportiamo anche i guai, e non ho bisogno di accennarli, dappoichè se n'è incaricato l'onorevole presidente del Consiglio e anche con colori assai vivi. Ma chi erano questi fondatori della Repubblica americana se non degli europei come noi? E con quale sistema si sono essi rigenerati, con quali modi la Repubblica americana è arrivata ad essere quello che è? Colla libertà.

Col vostro sistema, con questo eterno ingeneramento dello Stato in tutto, con questa eterna minoranza delle popolazioni alle quali si vuole insegnare e imporre tutto, perfino il modo di fare la carità, noi non rigenereremo nulla, noi

imitiamo con questo sistema gli antichi corrottori europei anzichè i rigeneratori americani.

Quindi se io mi unisco a lui ad ammirare quella grande nazione, vorrei che egli si unisse a me se pure di questo invito, egli che ha sentimento liberale quanto ogni altro, ha d'uopo, nell'applicarne le teorie feconde di libertà con la quale solo si rimedia ai mali prodotti dal regime opposto. Dimando venia al Senato di questo piccolo sfogo provocato dall'onor. Crispi, in omaggio alla nostra vecchia civiltà; che malgrado i suoi punti oscuri è quella che ha elevato le nostre menti e riscaldato il nostro cuore.

E ora ritorno ai miei emendamenti dei quali io abbandono il primo all'art. 53, pregando il Governo e l'Ufficio centrale, a non voler fare cattivo viso al secondo a quello cioè che io propongo all'art. 54, tanto più che fra le altre cose in quell'articolo il testo ministeriale accettato anche dall'Ufficio centrale si serve di una forma che non credo sia ineccezionabile nel linguaggio giuridico: « di regola sono concentrate ». Io non capisco una legge che concentra di regola.

Posso capire una legge che concentra le istituzioni in questione in modo assoluto per fatto proprio della legge stessa, *ipso jure*, ovvero una legge che dà facoltà al Governo di farlo, quando lo creda opportuno o necessario. Io propongo che sia adottata questa seconda formula la quale, completata dagli articoli susseguenti con i quali si stabiliscono i modi e le garanzie con le quali questi concentramenti debbono farsi, produrrà presso a poco lo stesso risultato che col loro testo ci propongono il Governo e l'Ufficio centrale senza perciò portare un colpo mortale alla carità privata che è una delle glorie più preziose d'Italia.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del signor senatore Vitelleschi all'art. 53 se nessun altro chiede la parola....

Senatore PETRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PETRI. Io ho chiesto la parola unicamente per domandare all'Ufficio centrale se le risoluzioni che si stanno per prendere intorno alle riforme amministrative, di cui si parla in questo capo VI della proposta di legge sulle opere pie, s'intende che lascino intatta la ma-

teria trattata nell'art. 100 della proposta senatoria. Giacchè, se mi fosse dichiarato che il capo sesto non la lascia intatta, io chiederei che, a questo punto fosse trattata la materia, di cui dispone l'articolo 100 medesimo; affinchè, volendo trattare di questa materia ed anche chiedere la soppressione di quell'articolo, non mi si possa opporre un pregiudizio nelle risoluzioni prese sulle materie trattate nel detto capo VI.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole A. Rossi.

Senatore ROSSI A. Io ringrazio il ministro della sua risposta la quale mi lascio bastare, e mi affido interamente al suo criterio sulla utilità pratica e sociale delle istituzioni da me descritte le quali per nulla toccano alla economia della legge e non rifuggono in nulla la sorveglianza e il controllo.

Del pari accolgo le assicurazioni del relatore dell'Ufficio centrale che mi volle indicare l'articolo 58 alla lettera *f*, come quello che dà il carattere preciso alle istituzioni di cui io ho parlato, anche quando sono riconosciute come ente giuridico; tanto meglio dunque quelle istituzioni di beneficenza aventi carattere privato potranno godere della loro autonomia.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Credo di poter rispondere categoricamente all'onor. Petri.

Votando le disposizioni contenute in questo articolo del progetto non si costituisce un pregiudizio per quello che riguarda l'art. 100.

Non nego però che vi sono dei principi dottrinali che regolano la materia dell'uno e dell'altro; ma una vera questione pregiudiziale credo che non vi sia.

Senatore PETRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PETRI. Ringrazio l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale di questa dichiarazione, che mi riesce soddisfacente in quanto che parmi significhi chiaramente che la materia dell'articolo 100 rimane pienamente intatta.

PRESIDENTE. Nessun nuovo emendamento essendo proposto all'art. 53, ed avendo l'on. Vitelleschi ritirato il suo, così rileggo tale articolo con un piccolo emendamento di forma proposto dall'Ufficio centrale.

VI.

Delle riforme nell'amministrazione
e delle mutazioni nel fine.

Art. 53.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

Metto ai voti l'art. 53.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 54.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinato ad elemosine, all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicizia o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

d) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante dalla impossibilità di procurarsene o da condizione di temporanea malattia;

e) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Vitelleschi ha proposto un emendamento all'art. 54; ma evi-

dentemente si tratta di un equivoco; è all'art. 55 che l'onor. Vitelleschi propone l'emendamento?

Senatore VITELLESCHI. Va bene, è all'art. 55.

PRESIDENTE. Ella ha scambiato l'articolo del progetto ministeriale con quello dell'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io prego il Senato di voler mettere un avverbio, sul quale eravamo d'accordo col l'Ufficio centrale.

Sarebbe questo:

Nel primo paragrafo dell'art. 54, avanti le parole: « all'uno o all'altro degli scopi », dovrebbe mettersi l'avverbio: « preferibilmente », e poi l'articolo prosegue come nel testo del progetto.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio, come il Senato ha udito, propone che prima delle parole: « all'uno o all'altro degli scopi seguenti », si dica: « preferibilmente ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Siamo d'accordo nel ritenere che l'enumerazione dell'art. 54 è meramente dimostrativa. Non avevamo messo l'avverbio « preferibilmente » per una specie di orrore che io provo per gli avverbi, che pur troppo abbondano nelle leggi: ma dal momento che il Governo crede che questa aggiunta possa essere utile, l'Ufficio centrale è lieto di soddisfarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento proposto dal signor ministro e accettato dall'Ufficio centrale, che consiste nell'aggiungere al primo capoverso dell'art. 54 la parola « preferibilmente » prima delle parole « all'uno o all'altro degli scopi seguenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore ROSSI A. Domando di parlare sulla lettera *d* dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. L'emendamento che proporrei alla lettera *d* dell'articolo presente sarebbe questo.

Io toglierei le parole « dall'impossibilità di procurarsene o da condizioni di » e vi sostituirei le parole « da condizioni straordinario o di ».

La lettera *d* da me emendata sarebbe quindi nei seguenti termini: « sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro quando ne sia manifesta la necessità derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia ».

Non ho d'uopo di spiegare al Senato le ragioni che mi obbligano a proporre questo emendamento, il quale renderà il Governo più tutelato da domande provenienti da sì elastica origine.

Una volta che si dica ammesso a sussidio temporaneo qualsiasi abile al lavoro purchè provi in qualsiasi modo la « impossibilità di procurarsene » ogni pretesto potrebbe legittimarsi; ad esempio basteranno quattro giorni di neve perchè molti operai domandino lavoro, dicendo che non possono procurarselo.

Una volta invece che occorranò circostanze « straordinarie », il criterio dei sussidi sarà più misurato e ristretto.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi propone che alla lettera *d* invece di dire « derivante dalla impossibilità di procurarsene o da condizione di temporanea malattia », si dica: « derivante da condizioni straordinarie o di temporanea malattia ».

Domando se l'emendamento è appoggiato. Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. La forma di questo comma dell'art. 54 è stata oggetto di lunghi studi per parte dell'Ufficio centrale, al quale era parso necessario lasciare aperto l'adito per accorrere in soccorso di certe condizioni nello quali, il soccorso manuale può essere giustificato da straordinaria necessità, senza correre il pericolo di aprire troppo facile adito ad un succedaneo dell'elemosina, considerata come fomite nefasto della piaga dell'accattonaggio. E questa condizione si era trovata nella impossibilità di procurarsi il lavoro.

Però l'Ufficio centrale crede che si possa accettare la forma proposta dal senatore Rossi, la quale lascia un campo più largo all'apprez-

zamento ma non l'apre di soverchio. L'Ufficio centrale aderisce quindi alla proposta.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno accetta l'emendamento?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora, nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento del senatore Rossi che rileggo: Invece delle parole: « derivante dalla impossibilità di procurarsene o da condizione di temporanea malattia » con cui termina la lettera *d* di questo articolo, si dovrebbe dire: « derivante da condizioni straordinarie o di temporanea malattia ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 54 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 55.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possa costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale essa ha la sua sede principale.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Vitelleschi propone si sostituisca il seguente:

« Possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità tutte le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta supe-

riore a 500 lire, quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione ».

Tutto il resto s'intenderebbe soppresso?

Senatore VITELLESCHI. Non ho difficoltà di lasciare anche il comma *b* come è nel progetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. E *l* anche il *c*?

Senatore VITELLESCHI. Anche il comma *c* si può mantenere.

Per me, una volta accettata quella prima formula, non ho più obiezioni a fare ad alcuna parte di questo articolo.

PRESIDENTE. Accetta perciò anche l'ultimo capoverso dell'articolo?

Senatore VITELLESCHI. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora viene un altro emendamento proposto dal signor senatore Tolomei, che è il seguente:

Aggiunta alla lettera *a*:

« Possono essere eccettuate dal concentramento quelle istituzioni di pubblica beneficenza le quali, sebbene non abbiano una rendita netta superiore alle 5000 lire, sono però rappresentate ed amministrate da altri enti morali o da altre opere pie più importanti e non soggette al concentramento ».

Il signor senatore Tolomei ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore TOLOMEI. Io ho presentato questo emendamento nella speranza che possa essere accolto con qualche favore dall'Ufficio centrale.

Non dirò nulla riguardo al criterio dell'ammontare della rendita assegnata a queste opere pie che sarebbero comprese nel concentramento delle congregazioni di carità, imperciocchè l'onorevole relatore nella sua dotta relazione, così si esprime su questo articolo:

« I criteri dell'ammontare della rendita e dell'importanza delle sedi non sono per verità, troppo concludenti, ed hanno tutti i difetti delle determinazioni quantitative, che riescono necessariamente empiriche ».

Dirò soltanto lo scopo principale che mi ero prefisso con questo emendamento: il risparmio in queste amministrazioni, il vantaggio della maggior rendita a favore delle istituzioni di beneficenza.

Ora io trovo che questo vantaggio è già raggiunto per quelle amministrazioni che presentemente sono amministrate e rappresentate da enti morali di maggiore importanza, per esempio da ospedali, da orfanotrofi e qualche volta anche dai comuni stessi direttamente.

Ora a che pro togliere questa amministrazione a questi enti, che fanno già buona prova, per impiantarne delle nuove, per le quali forse occorreranno nuove spese?

Questo concentramento lo troverei superfluo.

In ogni modo credo sarebbe opportuna una dichiarazione più esplicita dell'Ufficio centrale, poichè nel silenzio della legge possono verificarsi degli attriti tra le attuali amministrazioni e le congregazioni di carità che le dovranno assorbire.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onor. Tolomei è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato tale emendamento, do facoltà di parlare al relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Mi rincresce di non potere aderire alla proposta fatta dall'onor. Tolomei, non perchè ciò che egli propone, non abbia fondamento, ma perchè credo che le disposizioni del progetto, quali sono proposte, possano riuscire all'intento che egli si propone.

Supponendo egli che vi siano istituzioni di beneficenza amministrate da altre istituzioni di beneficenza, osserva non essere conveniente spostarlo da un'amministrazione ad un'altra, ma essere preferibile che rimangano dove sono.

Io credo che quando si verificheranno queste eventualità si potrà molto facilmente invocare l'art. 59 del progetto, il quale dà appunto la facoltà di fare eccezione alla regola del concentramento quando le condizioni speciali delle istituzioni suggeriscano la convenienza di mantenere un'amministrazione separata; ma la possibilità dell'eccezione non deve essere elevata alla regola di escludere queste separazioni.

Si possono immaginare ipotesi nelle quali lo stesso collega Tolomei opinerebbe forse per la separazione.

Supponga per esempio una istituzione ospitaliera la quale amministri un legato di istruzione pubblica: col suo sistema dovrebbe conti-

nuare ad amministrarlo quantunque evidentemente inadatta all'ufficio: col sistema dell'Ufficio centrale invece verrebbe aggregata ad uno di quei tali gruppi d'istituti che figurano nell'articolo 57 dove per affinità di scopo troverebbe sede e rappresentanza più conveniente.

Per certi rispetti il progetto provvede a ciò che il collega Tolomei desidera, e per altri rispetti non deve provvedervi senza contraddire ai principî sui quali il progetto si fonda.

Ed ora mi rimane di esprimere le opinioni dell'Ufficio centrale intorno all'ultima forma delle proposte del collega Vitelleschi, che, se non m'inganno, si ridurrebbe ad accettare l'articolo 55 dell'Ufficio centrale sostituendo soltanto alle prime parole: « sono di regola » la parola « possono ».

Ridotto il dissenso a questo punto mi pare che possiamo riunirci in un fraterno abbraccio e proclamare fatta la pace, giacchè ciò che noi proponiamo è precisamente ciò che il senatore Vitelleschi desidera.

Noi diciamo: « sono di regola »; ed abbiamo accettato questa frase perchè era nel progetto, per non fare cambiamenti. È quindi un precepto che ammette delle eccezioni le quali si trovano scritte nell'art. 59.

Cosa vuole il nostro collega Vitelleschi?

Vuole si dica « possono » e quindi che si abbia unicamente la facoltà di procedere al concentramento, sulla cui convenienza si dovrà deliberare di caso in caso. Le forme sono diverse; ma la conseguenza pratica è identica. E qui mi occorre rispondere all'argomento che il collega Vitelleschi ha ripetuto oggi e del quale si è doluto che nessuno abbia tenuto conto.

La differenza fra la proposta mia e le vostre, egli disse, consiste in questo che voi uccidete in diritto 10, o 15 mila istituzioni, le quali, non potendo essere concentrate con un atto di volontà, rimarranno in piedi come morti che camminano, cioè morti di diritto mentre in fatto il concentramento non sarà avvenuto: col mio sistema, invece, le audrete liquidando a poco a poco, una per volta, di mano in mano che ve ne capiterà l'occasione.

Il che teoricamente è vero; ma nel campo pratico dei fatti, le conseguenze sono identiche; poichè se pur la legge dirà che questi 10 o 15 mila istituti cessano di diritto di esistere, fino

alla pubblicazione del decreto che avrà ordinato il concentramento, queste istituzioni continueranno a vivere come prima. E l'essere morti che camminano o vivi che hanno già la morte nelle vene mi pare sia proprio tutt'uno.

Ma l'onor. Vitelleschi aggiunge che durante questo periodo si inaridiranno le fonti della beneficenza dalle quali molte di queste istituzioni, che hanno un piccolo nucleo di patrimonio, traggono i mezzi per adempiere al loro fine.

Ma anche qui io mi permetto di osservare che se veramente queste istituzioni hanno dei contributi straordinari coi quali mantengono la loro beneficenza, maggiore delle loro risorse patrimoniali, saranno eccettuati dal concentramento per effetto dell'eccezione contenuta nell'ultima parte dell'art. 58; e in questo caso il nostro collega Vitelleschi avrebbe raggiunto il suo ideale.

E siccome io caldeggio l'idea di veder votata questa parte del progetto coll'unanimità dei voti del Senato, prego il collega Vitelleschi a considerare se, ridotte le divergenze a semplice forma, non sia il caso di renderci lieti e soddisfatti di poter contare anche sull'appoggio del suo voto.

PRESIDENTE. Onor. presidente del Consiglio, ha da aggiungere qualche cosa?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono d'accordo coll'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Onor. Vitelleschi, il suo emendamento consta di tre parti: la prima che muta la forma al principio dell'articolo, cosicchè invece di dire: « Sono inoltre di regola concentrate » si dovrebbe dire: « Possono essere ugualmente concentrate »; la seconda, dove si parla di 500 lire... ».

Senatore VITELLESCHI. Questo è un errore, ho voluto intendere 5000 lire.

PRESIDENTE. ... Poi ella aggiungerebbe un'altra condizione, mediante le parole: « quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione ». Mantiene questi suoi emendamenti?

Senatore VITELLESCHI. Mantengo tutto l'emendamento eccettuata la soppressione del 2° comma, il quale, una volta ammessa nel primo la divisione da me proposta, io accetto che rimanga.

Senatore TOLOMEI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

Senatore TOLOMEI. Io mi dichiaro soddisfatto di quanto ha detto l'onor. relatore, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Vitelleschi, che è del seguente tenore:

« Possono essere egualmente concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni di beneficenza non aventi una rendita netta superiore a 5000 lire, quando l'indole o speciali condizioni non richiedano che siano conservate in separata amministrazione ».

Pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Vitelleschi in sostituzione del primo paragrafo e della lettera a dell'art. 55, emendamento non accettato dall'Ufficio centrale, nè dall'onor. ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 55 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 56.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha presentato un emendamento che consiste nel sostituire all'articolo letto il seguente:

« Anche di altre istituzioni di beneficenza oltre quelle delle quali è menzione nei precedenti articoli potrà essere proposto il concentramento quando gravi ragioni di convenienza e di utilità pubblica lo richiedano ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la formula di questo articolo proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 56 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 57.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti articoli 55 e 56 le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 57.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 58.

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità preveduto negli articoli 55 e 56, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 57:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie per bambini lattanti e pel baliatrico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano almeno 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — FORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

Art. 59.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli articoli 53 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 54.

PRESIDENTE. Il signor senatore Vitelleschi propone la soppressione di questo articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 59 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 60.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comuni a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicizia, di ospedali, di riformatori o di altre istituzioni consimili.

(Approvato).

Art. 61.

L'applicazione delle disposizioni precedenti vien fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;

b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa darà il suo avviso motivato.

Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà esser mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

(Approvato).

Art. 62.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, sarà dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, il prefetto farà la proposta di sua iniziativa al ministero dell'interno, che provvederà con decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

PRESIDENTE. A questo articolo il signor senatore Massarani proporrebbe un emendamento, e cioè che dopo le parole « sentito il Consiglio di Stato » si aggiungessero queste: « sul parere favorevole di esso ».

Ed il signor senatore Massarani desidererebbe di udire a questo proposito il parere dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha già avuto, per mezzo del suo relatore, l'occasione di esprimere la sua opinione assolutamente contraria alla proposta dell'onor. Massarani, non già perchè non voglia serie guarentigie, ma perchè crede di aver sostituito guarentigie anche più efficaci di quelle che egli propone.

E in questa opinione persiste.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Davanti all'opposizione dell'Ufficio centrale non restandomi speranza che la discussione degli emendamenti che io ebbi l'onore di presentare agli articoli 62 e 69 possa approdare ad effetto utile, dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendola parola, pongo ai voti l'art. 62 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 63.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o elargizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, dovrà risultare da uno stato nominativo.

(Approvato).

Art. 64.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli art. 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale, secondo le distinzioni dell'art. 61.

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro la modificazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 64 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 65.

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte potranno essere fatte dal prefetto.

(Approvato).

Art. 66.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli provvederà il ministro dell'interno con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 67.

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, saranno pubblicate ai termini dell'art. 33, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 68.

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 62 e 65, e le modificazioni che il ministro intenda fare a quanto

fosse stato proposto dalle autorità locali, dovranno, prima di esser sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonchè ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate, giusta l'art. 58.

Della comunicazione sarà dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette dovranno essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gl'individui od enti morali interessati potranno presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale dovrà trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

(Approvato).

Art. 69.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La destinazione delle rendite delle istituzioni di beneficenza soggette a trasformazione, sarà fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o delle frazioni di essi cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 56, 57, 58, 59 e 60.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosinarie, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 54.

PRESIDENTE. Il senatore Massarani aveva proposto a questo articolo il seguente emendamento:

Dopo le parole: « osservate, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 56, 57, 58, 59, 60 », aggiungere: « e 62 »; ma, avendolo ritirato quando si discusse l'articolo 62, così poichè

nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 69 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 70.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 61, 62, 67, 68. In caso di omissione, o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 61.

(Approvato).

VII.

Del domicilio di soccorso.

Art. 71.

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del codice civile domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Allora è aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 71.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 72.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

(Approvato).

Art. 73.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

(Approvato).

Art. 74.

Le norme stabilite nei precedenti articoli saranno applicate in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

(Approvato).

Art. 75.

Nè le congregazioni di carità, nè le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, possono, se dispongano dei mezzi necessari, rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 76.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Permetta il Senato che io tocchi una questione che potrebbe sembrare estranea trattandosi di una legge generale, ma che pure ha stretta relazione con questo articolo 74 anche per una promessa fatta due anni or sono dall'onor. presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Sei provincie venete e quella di Mantova presentarono una petizione al Senato, perchè, in occasione di questa legge, come si risolvevano alcune questioni relative ad opere di beneficenza della Sicilia, così si risolvesse l'antica questione delle spedalità che le provincie venete e quella di Mantova, sole in Italia, pagano all'Impero Austro-Ungarico.

Le dette provincie si trovarono incoraggiate a fare questa petizione dalle parole dette dal ministro Crispi nella tornata della Camera del 13 aprile 1888, quando, rispondendo all'onor. Cavalletto, dichiarava che la domanda era giustissima e prometteva di sciogliere la questione o diplomaticamente o legislativamente, ed accennava che tale materia avrebbe potuto far parte della legge sulle opere pie.

Chiedevano pertanto le sette provincie che con un inciso aggiunto a questo articolo, in pendenza delle trattative diplomatiche, lo Stato assumesse frattanto l'aggravio che si fa pagare ingiustamente e vessatoriamente ai comuni,

così come assume la spesa per la cura negli ospedali degli stranieri.

Ma l'Ufficio centrale si rifiutò di accogliere la desiderata aggiunta, come risulta dalla relazione generale e dalla speciale sulle petizioni, pur avendo dichiarato che aveva considerato la questione con molta simpatia, del che io, a nome delle provincie stesse o di molti onorevoli colleghi che s'interessano alla questione, vivamente ringrazio l'Ufficio centrale.

Sembrò fra l'altre cose all'Ufficio centrale che possa esservi tuttora margine sufficiente per discutere e definire la questione allo stato delle leggi vigenti, e non esservi quindi ragione che la legge nuova intervenga.

Di fatti le spedalità in Austria-Ungheria si pagano dalle provincie venete e dalla mantovana in base a provvedimenti amministrativi che non hanno fondamento legale. Dove è una legge dei due Stati, dove un trattato che abbia dato vigore a queste disposizioni, che si chiamano *Normali austriache*, e che erano ordinanze interne che regolavano unicamente i rapporti di diverse provincie del medesimo Stato?

Fin dal 1850 fra gli Stati sardi e l'Austria-Ungheria esistevano patti di reciprocità per la cura dei rispettivi ammalati poveri negli ospedali. Il trattato di Zurigo del 10 novembre 1859 confermava tutti i trattati e le convenzioni anteriori; e una convenzione addizionale del 1861 esplicitamente estendeva la reciprocità anche alla Lombardia.

Il trattato di Vienna del 1866 non fu che una pura e semplice ripetizione, un puro e semplice richiamo al trattato di Zurigo, e virtualmente stabiliva quindi la conferma ed estensione dei trattati preesistenti fra l'Austria e il Regno d'Italia e quindi implicitamente anche la reciprocità pel trattamento degli ammalati negli ospedali.

Perchè non accettò allora il Governo italiano le offerte che faceva l'Austria di estendere e concretare il patto relativo?

La relazione dell'Ufficio centrale accenna che nel 1868 il Governo italiano, tardi risvegliatosi, scrisse a Vienna, accettando la reciprocità, ma che il Governo austriaco vi si rifiutò, ed anzi minacciò di voler rompere il patto di reciprocità anche col resto d'Italia.

Ma forse che i trattati internazionali dipendono dalla volontà di una sola delle parti? Non

era l'Austria implicitamente obbligata, dal momento che aveva firmato il trattato di Vienna?

Ma, ammesso pure che per il Veneto reciprocità non esista; anzi che non esistano convenzioni di sorta; in base a che il Ministero italiano si fa esattore dell'Austria, ordinando ai prefetti lo stacco d'ufficio dei mandati a carico dei comuni?

Può il Ministero costringere legalmente a pagare i comuni che non lo vogliono?

E se non lo può, che nome si deve dare a questo modo di procedere?

L'importo delle spedalità che le provincie veneta e mantovana pagano all'Austria fortunatamente non arriva alle 200 mila lire, sorpassa di poco le 100 mila; ma di questa somma quasi la metà, 45,000 lire, colpisce la provincia di Udine. Viene poi Belluno con 22 mila, Vicenza con 13 mila, Verona con 10 mila e via via.

Ma queste 45 mila lire non aggravano la provincia di Udine propriamente detta, ma pesano specialmente sopra un certo numero di comuni, e come bene avvertiva la relazione dell'Ufficio centrale, anche sopra alcuni poveri comuni alpestri, che appunto per essere poveri hanno una forte emigrazione nello Stato vicino, i quali si trovano completamente rovinati.

Citerò fra gli altri, Enemonzo, comunello fra le Alpi, che nel triennio 1885 86 87, ebbe un carico di 2175 fiorini, cinquemila quattrocento trentasette lire!

Majano, comune rurale ha attualmente un debito dalle otto alle nove mila lire per spedalità austriaca. Come si possono lasciare questi comuni sotto questo peso?

E ciò che rende il carico assai più grave ed irrazionale, è che si devono pagare i conti di spedalità, non solo degli ammalati che si recano in Austria per l'emigrazione temporanea, ma anche di persone che hanno definitivamente abbandonato il loro paese e che si sono stabiliti in Austria da 30, 40 ed anche 50 anni; e si deve pagare per loro, per le loro mogli e per i figli fino alla seconda e terza generazione.

Cito due fatti che si verificarono in un solo comune, rurale, e ne potrei citare moltissimi.

Rinaldi Giacomo di San Lorenzo comune di Sedegliano, da oltre quarant'anni trovavasi assente senza aver più mai riveduto il suo paese.

Fu militare sotto l'Austria, poi gendarme, e da molti anni serve il comune di Trieste come accendi fanali; sposò una austriaca, ebbe più figli malaticci che furono curati all'ospedale di Trieste. Per un solo anno il comune di Sedegliano si addebitò per sussidi di oltre mille fiorini, essendo la retta di quell'ospedale di un fiorino e sessanta soldi al giorno. Più volte i figli suoi furono all'ospedale e questo solo individuo sconosciuto a Sedegliano, costò al comune 1700 fiorini.

Francolin Pietro nel 1839, minorenni, parti col padre da Sedegliano, dove non fece più ritorno. Recentemente curato a Trieste, l'ospedale si fece creditore verso quel comune di 60 fiorini dopo di 50 anni di assenza.

Ora non vale per questi il Codice austriaco, il quale al paragrafo 29 dice che gli stranieri acquistano la cittadinanza austriaca coll'entrare in un pubblico impiego, col dimorare in quegli Stati pel corso non interrotto di 10 anni; non valgono le *normali austriache* che stabiliscono che il domicilio di soccorso resta fissato dalla dimora decennale.

A Trieste, per esempio, nessun tempo basta e, senza esplicita accettazione del comune, non si diventa mai cittadini, e Trieste manda sempre i conti delle spedalità al comune di origine.

Ma dunque queste normali austriache non dovrebbero valere che per far pagare i poveri comuni? Mentre che per i numerosi emigranti che vanno in Baviera, alla Repubblica Argentina, nei Principati Danubiani e in Francia non arrivano mai polizze ospitaliere, valendo il patto di reciprocità espresso o tacito, ed il principio che chi usufruisce dell'opera dell'uomo è chiamato anche a soccorrerlo nelle malattie; capitano le polizze dall'Austria, persino da coloro che si sono colà stabiliti da tempo immemorabile. E il Governo si affatica con mezzi coattivi, che dovrebbero essere impiegati soltanto quando esiste un obbligo evidente, una base veramente sicura e legale, a far pagare ai nostri comuni le spese di cura agli ospedali austriaci.

La provincia di Udine, che ricorse più volte inutilmente, avrebbe tentato una lite con fiducia di successo; ma è stata trattenuta dallo spettro del conflitto di giurisdizione. Ora mettiamo insieme tutte queste cose: trattamenti eccezionali per le provincie venete e di Mantova; normali austriache, ritenute leggi internazionali ed ese-

guitate coattivamente dai prefetti, impossibilità di adire ai tribunali, e si dica che noi possiamo vantare di godere la libertà, di godere della giustizia!

In base alle normali austriache noi siamo riscossi ingiustamente, le nostre rappresentanze comunali e provinciali protestano, di queste proteste non si tien conto, e contro questa esazione non si può ricorrere ai tribunali.

Veda l'onor. presidente del Consiglio di far cessare questo stato di cose che egli stesso ha riconosciuto un'ingiustizia, un'eccezionalità intollerabile, e che nella sua esecuzione, da parte dell'autorità governativa, ricorda altri tempi che noi non vogliamo ricordare.

Fortunatamente egli non può addurre l'eccezione che addusse il suo predecessore alla Camera, vale a dire, che la questione è complessa, perchè dipende dal Ministero dell'interno e da quello degli affari esteri, poichè egli con il ministero degli esteri può intendersi molto facilmente; poichè per buona sorte d'Italia, e di questa questione in particolare, egli tiene ambedue i portafogli. Fu egli stesso che additò la legge delle opere pie come il momento opportuno per risolvere la questione.

Ritengo anzi che a lui riuscirà di risolverla diplomaticamente; ma frattanto voglia compiacersi di accogliere la preghiera che io gli faccio in nome di queste provincie e di vari onorevoli colleghi, di porre un termine a questo stato di cose intollerabile; e se ciò non può farsi immediatamente, di alleviare almeno la sorte dei nostri comuni come propone la relazione dell'Ufficio centrale con provvedimenti di bilancio e di amministrazione.

Io non faccio mia la proposta della petizione delle provincie dal momento che l'Ufficio centrale non ha creduto di accettarla, e dal momento che io stesso sono persuaso che la questione possa essere risolta amministrativamente senza bisogno di nuove leggi; ma mi affido alla lealtà, al sentimento di giustizia, alla benevolenza dell'onor. presidente del Consiglio verso le nostre provincie, perchè voglia sollevarle da questo ingiusto trattamento che è onore ed interesse del Governo di far cessare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La questione suscitata dal senatore Pecile è della maggiore importanza.

L'art. 76 che si discute parla unicamente della cura degli stranieri negli ospedali nazionali.

L'onor. Pecile avrebbe voluto che ci fossimo anche occupati degli italiani i quali sono curati all'estero e la cui spesa si fa dai Comuni di origine degli stessi individui.

A me pare che la materia della quale egli si è occupato possa essere più convenientemente trattata in una legge speciale, la quale non tarderemo a presentare al Parlamento.

Sul grave argomento il Consiglio di Stato ha dato pareri difformi, e non è d'uopo che io ne ragioni.

Quello che posso promettere all'onor. senatore Pecile è questo, che io me ne occuperò con tutto lo zelo, vedrò di trattare con le potenze estere e, se è possibile, tenterò di sciogliere la questione con una convenzione internazionale.

Laddove questo non riesca, prometto, che prenderò gli ordini del Re e presenterò una legge al Parlamento.

Ma, lo ripeto, il posto opportuno per cotesto argomento non è nella legge che discutiamo.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pecile.

Senatore PECILE. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio e ministro dell'interno di non aver contraddetto al mio discorso, e della lontana speranza datami che la questione possa venire risolta.

Per verità i provvedimenti che si rimandano ad una nuova legge ordinariamente vanno molto per le lunghe.

D'altra parte mi pareva di aver chiaramente accennato che tanto l'Ufficio centrale, come persone molto competenti ritenevano ed avevano indotto in me la convinzione che non vi fosse bisogno di una nuova legge, ma che la questione potesse essere definita in base alle leggi vigenti.

Che l'onor. presidente del Consiglio, il quale è anche ministro degli esteri, possa risolverla diplomaticamente e con ottimo risultato, non dubito; non occorrerà però che egli tratti con le potenze; basterà che tratti con una sola,

coll'Austria, perchè ad altre potenze non si pagano speditività; e se in un parere del Consiglio di Stato citato dall'Ufficio centrale si parlò di potenze in genere, fu per errore.

Noi paghiamo speditività alla sola Austria-Ungheria, e la paghiamo in base a quelle ormai famose normali austriache che si sono elevate al grado di leggi internazionali.

Poichè l'onor. presidente del Consiglio prende in mano la questione, io credo di dirigere a lui la petizione delle provincie che era diretta al Senato e non domando niente di meglio che il Governo se ne occupi; ma mi duole che momentaneamente non ho verun conforto attuale da portare a quelle provincie.

Nel 1887 l'onorevole Depretis dispose di un sussidio di L. 30,000, persuaso che bisognava in qualche modo indennizzare i comuni del Veneto dell'onere che sopportavano.

L'onor. presidente del Consiglio ministro dell'interno nel 1888 dispose anch'egli di L. 24,000 per lo stesso titolo, e lasciò sperare che si sarebbe continuato con sussidi finchè la questione fosse definita.

Nel mentre gli ricordo la sua promessa principale che sta scritta negli atti parlamentari, gli ricordo anche questa subordinata di venire in aiuto in pendenza della questione con mezzi di bilancio, come anche dice l'Ufficio centrale, a queste provincie le quali sopportano un carico così strano ed ingiusto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 76 nel testo che fu letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

VIII.

Disposizioni generali.

Art. 77.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge eserciteranno la beneficenza verso coloro che vi abbiano titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti sieno, destinate a beneficio dei profesanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decadrà dall'ufficio ed sarà punito con una penalità pecuniaria da L. 50 a L. 500.

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

(Approvato).

Art. 78.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo concernenti le materie regolate nei capi V e VI della presente legge, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti e regolamenti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

PRESIDENTE. Chiedo al signor ministro se accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la proposta redazione dell'Ufficio centrale.

Il solo punto, nel quale non sono d'accordo col medesimo è l'ultimo paragrafo.

Mentre in tutto il progetto di legge si è ritenuto che il ricorso al Consiglio di Stato segue la regola generale, qui si è voluto darvi l'effetto sospensivo.

Secondo la legge comune, il Consiglio di Stato quando gli è stato presentato un ricorso ha la facoltà di decretare la sospensione della decisione stata oppugnata.

Invece qui si stabilisce un privilegio che non si comprende, o si comprende troppo.

L'efficacia al ricorso d'impedire l'esecuzione della sentenza renderebbe più difficili le operazioni di concentramento e di trasformazione, delle quali si occupa la legge.

Basta un ricorso poco fondato, e qualche volta anche infondato, perchè tutto si sospenda.

L'Ufficio centrale deve preoccuparsi del danno che ne verrebbe.

Se il ricorso merita realmente di essere accolto, per le sue ragioni, per i fatti in esso esposti; se la sentenza della Giunta provinciale od altro atto di Governo non sia nei termini di giustizia, il Consiglio di Stato ne sospenderà gli effetti.

Parrebbe che l'Ufficio centrale non avesse fede nel Consiglio di Stato; e questo non mi pare che giovi al sistema generale della nostra legislazione.

Io ho fede nel Consiglio di Stato, e credo che un atto di ingiustizia non lo permetterebbe; ma diffido di tutti coloro i quali hanno interesse a che questa legge non abbia quella pronta esecuzione che noi vogliamo; e perciò chiesi all'Ufficio centrale di volere per cotesti ricorsi abbandonarsi al dritto comune.

Lo ripeto, se il ricorso ha fondamento di giustizia, la sospensiva sarà accordata; se non ne ha, è un inciampo, è un ostacolo che voi preparate contro la legge; e voi che avete tanto operato, perchè questa legge raggiunga il suo scopo, non dovete permettere che questo scopo possa essere eluso.

Prego quindi l'Ufficio centrale di essere abbastanza cortese da ritirare l'ultimo comma dell'art. 78, che dà l'effetto sospensivo al ricorso in Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda propone un emendamento a questo articolo. Laddove si dice nel primo capoverso « con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti » si dica « con deliberazione presa ».

Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Non ho bisogno di dare spiegazioni: è questione di proprietà di lingua perchè non si approva una deliberazione propria, ma la si prende.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questa modificazione di forma.

PRESIDENTE. Sta bene, e do facoltà di parlare allo stesso signor relatore Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Duolmi che mentre io mi credeva di essere prossimo ad entrare in porto siasi manifestato un dissenso fra l'Ufficio centrale ed il Governo. Per buona ventura è dissenso che, per quanto parmi, deriva da un malinteso, che potrà essere facilmente chiarito.

L'Ufficio centrale, il quale ha studiato con molta cura questa proposta, spera che il ministro non vorrà insistere; ma ove insistesse il Senato dovrebbe decidere.

Comincio dall'osservare che non è esatto quello che ha affermato il signor ministro che la proposta dell'Ufficio centrale tenda, senza alcuna ragione, ad introdurre un dritto singolare, mentre in ogni sua altra parte si segue il dritto comune risultante dalle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato.

E non è esatto, perchè nell'art. 29, votato negli scorsi giorni, dove si tratta dei ricorsi al Consiglio di Stato contro le deliberazioni in materia d'ordine e di tutela, si è creduto di fare una deroga in senso opposto a ciò che si propone nell'articolo in discussione, dichiarando che il ricorso non può mai avere effetto sospensivo.

Io non ho d'uopo di dire a quell'eminente

giureconsulto, che è il ministro dell'interno, essere regola legislativa molto elementare, che le leggi generali provvedono alle condizioni ordinarie, e le leggi speciali adattano queste regole ai casi speciali.

E nel progetto che esaminiano si verificano questi tre eventi.

In qualche caso si è dichiarato che il ricorso non può avere effetto sospensivo; e quindi in questo senso si è derogato alla legge ordinaria del Consiglio di Stato.

Si è derogato alla stessa regola generale in senso opposto in questo art. 78 e in altri che lo seguono, dichiarando che il ricorso produce sempre effetto sospensivo.

In tutti quei casi nei quali nulla si dispone, si applicano le norme del diritto comune. Questo è parso all'Ufficio centrale il sistema più corretto; e delle diverse ed opposte eccezioni ha reso o renderà conto nei diversi casi nei quali occorrono.

Io debbo pur pregare il signor ministro a voler modificare un apprezzamento che egli ha fatto intorno ad un altro punto. Egli disse: « Voi non avete fede nel Consiglio di Stato; se l'aveste, dovrete lasciare a lui la cura di decretare la sospensione; egli la decreterà quando troverà fondato il ricorso; non la decreterà quando lo trovi infondato.

Per verità, parmi si appalesi a primo tratto una grave difficoltà; quella di obbligare il Consiglio di Stato a giudicare due volte sullo stesso argomento, e pregiudicare in via incidentale la deliberazione che si dovrà poi prendere sul merito.

Ma a parte questa osservazione d'indole generale, non si può trascurare un'altra considerazione d'importanza pratica anche maggiore.

Cosa accadrà egli nel periodo di due mesi fissato dalla legge per presentare il ricorso?

In questi due mesi, secondo il sistema preferito dal ministro, il Governo avrebbe facoltà di eseguire il provvedimento di trasformazione; per cui prima ancora che sia venuto il giorno nel quale il Consiglio di Stato sia in grado di vedere se la sospensione debba essere accordata, il provvedimento potrebbe essere eseguito. Ora, è egli possibile, è egli prudente ammettere anche la più remota possibilità di simili eventualità?

Sgombrato il terreno da queste considera-

zioni, affatto accidentali, esaminiamo di fronte il merito della questione.

Le disposizioni della legge vigente in materia di trasformazione vincolavano di soverchio l'azione del Governo, ponendolo nella impossibilità di provvedere ogniqualvolta il parere del Consiglio di Stato non era favorevole.

L'Ufficio centrale, ritenendo questo sistema teoricamente scorretto e praticamente inopportuno, ha combattuto virilmente contro le proposte che vennero ripetutamente fatte nel corso di questa discussione per mantenerlo in vigore: ma ha combattuto colla fiducia di far trionfare intero il proprio sistema, che sostituiva le garanzie successive giurisdizionali, alle preventive di ordine semplicemente amministrativo.

E a tutti coloro che revocavano in dubbio l'efficacia di questa garanzia ha ricordato più volte questa principalissima fra le sue proposte, per la quale l'azione politica del Governo poteva essere definitivamente corretta dalla giurisdizione del supremo collegio amministrativo.

Ma, a che sarebbe ridotto questo diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento del Governo, quando fosse possibile che sopraggiungesse a decreto eseguito?

Notate, o signori, che si tratta di un provvedimento che, per quanto si chiami di trasformazione, è diretto a distruggere un ente per crearne un altro.

Ora è lecito, è doveroso chiedere quale efficacia pratica avrebbe la decisione del Consiglio di Stato quando sopraggiungesse a provvedimento eseguito. Sarebbe egli possibile ricostituire l'ente, giuridicamente esistente, ma effettivamente distrutto? Se la risposta dal punto di vista teorico fosse affermativa, quale dovrebbe essere dal punto di vista pratico dei fatti? E quale sconcio ne verrebbe nei rapporti dell'ente in contestazione? Quale sfiducia per le istituzioni? Quale sfregio all'autorità del Governo? Quale delusione per quell'ideale della giustizia nell'amministrazione al quale si vanno elevando monumenti legislativi che apparirebbero destinati a rimanere lettera morta?

Escogitare quindi una guarentigia la quale impedisca che si verifichi lo sconcio, che il rimedio sopravvenga a fatto compiuto, parmi che sia non solo un proposito di buon governo,

ma ben anco un consiglio di prudenza, un precepto imposto da assoluta necessità.

Ma vi è un altro ordine di considerazioni che dovrebbe indurre il ministro a non insistere.

Se io potessi mai immaginare di essere ministro, sarei sollecito di proporre un provvedimento come quello che l'Ufficio centrale suggerisce di accogliere. È di assoluta necessità, specialmente pei Governi costituiti a base parlamentare, circondarsi di tutte quelle cautele che sono atte ad impedire che l'azione loro possa essere fuorviata.

Ora il ministro che deve assumere tanta responsabilità colla trasformazione di tutti questi istituti di beneficenza, il ministro il quale, come è naturale, non può occuparsi di tutti questi affari, ma deve lasciare che camminino per le vie burocratiche, non attingerà egli una efficacissima garanzia della sua responsabilità quando possa essere certo che un provvedimento, del quale avrà potuto e forse anche non potuto rendersi esatto conto, non sarà eseguito se non dopo che l'acquiescenza delle parti o una decisione del supremo Collegio amministrativo ne avranno dimostrato ineccepibile la giustizia? dopo che abbia ricevuta una solenne conferma dalla coscienza degli interessati o del magistrato amministrativo?

Ed io sono così profondamente convinto di questa necessità che se potessi pormi dal punto di vista del Governo non solo non mi opporei alla proposta, ma mi studierei di adoperare la parola più calda ed efficace per chiedere che fosse accolta.

Io prego poi il signor ministro di voler portare ancora sopra un altro terreno la sua considerazione.

Noi facciamo una legge di una importanza pratica grandissima.

Il paese è, e deve essere, assicurato dallo studio che il Senato vi ha posto; la opinione pubblica deve essere tranquilla che tutti i problemi attinenti a questa questione sono stati attentamente studiati e prudentemente risolti.

Ma il più è quello che rimane a fare; e cioè l'esecuzione della legge. L'esistenza, il modo di essere di migliaia e migliaia di istituzioni, che hanno una vita secolare, sono posti in discussione. Tutto il problema dell'ordinamento della beneficenza è affidato allo studio, all'opera,

alle risoluzioni del potere esecutivo. Le più gravi questioni di alta importanza sociale, debbono essere risolte: i più grandi interessi debbono essere dibattuti.

Ed è legittimo il pensiero, è legittima la preoccupazione del paese di essere certo, che questa grande opera si compia con piena cognizione di cose e con perfetta coscienza del bene, e che sia sottratta ai pericoli di quei movimenti nervosi, di quelle influenze indirette, di quelle ingerenze indebite dei quali non si hanno rari esempi nei governi di partito, vari, incerti, fluttuanti.

Si: il paese ha bisogno di essere assicurato che questa grande evoluzione che si vuol compiere nell'ordinamento della beneficenza si compia con tutte le guarentigie, con tutta la serietà e con tutta la ponderazione che sono indispensabili perchè possa raggiungere il suo scopo.

Io non vi taccio che l'Ufficio centrale facendo questa proposta dell'effetto sospensivo del ricorso ha creduto, ha sperato di aver interpretato il pensiero del Governo; ha creduto che il Governo, quando propose di introdurre il ricorso anche in merito al Consiglio di Stato contro i provvedimenti di trasformazione, avesse l'intenzione, il desiderio, il proposito indeclinabile di fare in modo che questa garanzia dovesse tornare non solo teoricamente, ma praticamente efficace.

E colla coscienza di essersi adoperato con tutta la sua buona volontà per rendere questa legge accetta al Senato ed al paese, rivolge viva preghiera al Governo affinché accetti questo che è il complemento sostanziale di tutte le sue proposte, è il coronamento dell'edificio al quale ha posto tanto studio, è la vera e sostanziale garanzia dell'esecuzione giuridica o ad un tempo equanime della legge; è, in una parola, il mezzo col quale, sedate tutte le opposizioni, si può aver fiducia di renderla accettabile alla pubblica opinione. (*Bene, bravo.*)

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Il ragionamento del senatore Costa prova troppo, e perchè prova troppo, prova nulla.

Se il giudizio, perchè qui siamo in materia contenziosa, innanzi il Consiglio di Stato, fosse l'unica garanzia contro l'abuso dei concentra-

menti, io lo comprenderei; ma altre garanzie vi sono e tutte importanti.

Il Senato discutendo la legge non può aver dimenticato, che prima che un atto sia compiuto, è necessario che la domanda parta (parlo di concentramento o trasformazione) dal corpo morale i cui bevi vanno ad essere concentrati e dal Consiglio comunale. Poscia sarà intesa la Giunta provinciale amministrativa; quindi il Consiglio di Stato, il quale esamina la domanda ed i relativi documenti prima di dare il suo parere; e finalmente il ministro, che ha studiato ed istruito porta al Re il decreto. Dunque le garanzie sono molteplici, non una.

Il senatore Costa ha dimenticato che dopo quest'articolo c'è quello dell'azione popolare.

L'azione popolare si esercita come tutte le altre azioni private, e colui che la promuove percorre tutti i gradi di giurisdizione; e il promotore può andare anche in Consiglio di Stato in linea contenziosa.

L'altro giorno fu accennata questa questione e si parlò se convenisse o no dare a quest'azione popolare quell'importanza che deve avere, tantochè parlandosi della lite vertente ci siamo spiegati che non può aver effetto diverso che quello che hanno tutti i giudizi promossi da privati.

Ora qual è l'istituto del Consiglio di Stato in sede contenziosa? È una specie di Corte di cassazione, nè più, nè meno.

E nei giudizi civili il ricorso in cassazione è sospensivo?

Di regola mai: lo può essere se si tratta di casi affatto speciali.

Vede quindi il Senato che l'Ufficio centrale in questo caso travolge i principi generali del diritto giudiziario.

Senatore AERTI. Domando la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Diceva il senatore Costa, che il ricorrente ha due mesi di tempo per rivolgersi al Consiglio di Stato in sede contenziosa; ed io rispondo che qui sta il male.

Voi avrete così l'indugio legale di due mesi a favore del ricorrente; e poscia, fatto il ricorso, avrete un termine indefinito. Quali ne saranno le conseguenze, tutti lo potranno comprendere.

Al contrario, se il diritto di far sospendere la decisione amministrativa, è dato al Consiglio

di Stato, colui che ha interesse a ricorrere affretta il procedimento, non perde tempo; ricorre il primo giorno, o al più tardi all'indomani che la decisione amministrativa è stata emanata, e ricorrendo ne domanda subito al Consiglio di Stato la sospensione. Se questo rimedio non ci fosse, lo comprenderei, ma c'è.

Ciò posto, parmi convenga non dar nella legge motivi ad indugi, i quali potrebbero essere pregiudizievole agli interessi ed agli scopi che ci siamo prefissi di tutelare.

Il Senato ha visto quanta equanimità ho messo nei molti mutamenti che l'Ufficio centrale ha portato alla legge venuta dalla Camera dei deputati. L'Ufficio centrale non dovrebbe insistere nell'ultimo paragrafo dell'art. 78, il quale potrebbe nuocere in avvenire. E mi permetta di dirgli, che almeno, dopo le concessioni da me fatte, per la legge dei compensi farebbe meglio ad accogliere la mia domanda.

Noi vogliamo che la legge vada. E riflettete, onor. senatori, le leggi si fanno col consenso delle due Camere, e non vorrei che questa tornasse un'altra volta al Senato, non solo per questo articolo, ma anche per qualche altro.

Io fo appello all'Ufficio centrale, il quale è interessato, a che la grande riforma sia presto compiuta, a non suscitare nuovi ostacoli.

Noi ritarderemo altrimenti questa riforma, e potrà succedere che non sia fatta in questa legislatura. Noi non sappiamo quali potranno essere i mutamenti politici e quale Camera potremo avere nelle prossime elezioni generali. Potrebbe avvenire, siccome prevedeva il senatore Lampertico, che fossimo obbligati a fare una legge più radicale dell'attuale.

Prego dunque l'Ufficio centrale perchè rinunzi all'ultimo paragrafo dell'articolo in discussione, e, ove esso insista, prego il Senato a volerlo rigettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI. Appoggio l'emendamento dell'Ufficio centrale con sicuro convincimento. Le garanzie enunciate dall'onor. ministro sono di quelle che costituiscono la prima forma di evoluzione dei Governi assoluti, cioè le consultazioni per illuminare chi è al sommo del potere. Ma la risoluzione definitiva è nella disposizione di quel potere assoluto anche contro i pareri di tutti i corpi che ebbe a consultare.

Questa non è una garanzia nei tempi di progredita libertà, in uno Stato retto col sistema rappresentativo; nè aggiunge nulla quella modesta azione popolare, di cui verremo a discorrere di qui a poco. Parmi chiaro che non possa essere oggetto di questa azione popolare il ricorso, concesso a determinate persone, pel merito de' decreti di trasformazione o concentramento di opere pie, ma ad ogni modo dovrà rivolgersi al Consiglio di Stato nella quarta sezione giurisdizionale, e la questione appunto è se questo ricorso abbia o no di diritto effetto suppressivo.

L'onor. presidente del Consiglio citava l'esempio del ricorso in materia civile alla Corte di cassazione. E davvero il ricorso in cassazione, per regola generale, non sospende l'esecuzione della sentenza, ma vi sono dei casi tassativamente indicati nella legge in cui l'esecuzione è sospesa.

La sentenza che ordini la soppressione di un atto riconosciuto falso non si esegue in pendenza del ricorso in cassazione, perchè l'annullamento della sentenza non varrebbe a risuscitare il documento se fosse stato già soppresso; e così della sentenza per cancellazione di una iscrizione ipotecaria, perchè dopo la cancellazione l'iscrizione non ripiglierebbe l'antico grado.

Siamo proprio nel caso nostro; dopo la distruzione di una amministrazione di opere pie, sarebbe non fisicamente nè giuridicamente, ma moralmente quasi impossibile reintegrare ciò che fu disfatto.

Ma prego il signor ministro a voler riflettere che la ragione più importante dell'emendamento è questa, che cioè trattasi nella specie di una grande trasformazione di antichi organismi, non di un atto di amministrazione quotidiana che non soffra indugio, non di un atto imposto da necessità urgenti.

Si è fatta un'inchiesta sulle opere pie che ha durato anni ed anni, ed ora le trasformazioni, i concentramenti dovrebbero farsi in fretta o in furia con pregiudizio del ricorso che è accordato, e conturbamento della fiducia pubblica?

Ma le statistiche, raccolte dalla inchiesta, hanno forse dimostrato tale disordine delle esistenti amministrazioni fiduciarie da imporci un riparo immediato?

Non abbiamo sentita la testimonianza di uo-

mini onorandi che appartengono a queste amministrazioni, assicurarci che se talvolta la buona fede di taluno ha potuto essere sorpresa da mandatari infedeli, è certo che tutti in generale questi amministratori fiduciari e delle classi più alte della società, hanno spiegato sempre un'attività vivissima e piena di affetto per la gestione del patrimonio di poveri?

È dunque la natura del fatto che esclude ogni necessità d'urgenza, è la natura del fatto che ci dice che se l'esecuzione precedesse, troppo grave sarebbe la posizione dal Consiglio di Stato, chiamato poscia col ricorso ad annullare il già fatto.

In conclusione, tutte le cautele del progetto di legge per le consultazioni preventive non sono vero garanzie; l'unica è il ricorso alla sezione giudizionale del Consiglio di Stato, ma anche questa rimarrà fiacca e inefficace se non è dotata per legge d'effetto sospensivo necessario.

Il signor ministro ha consentito a quasi tutti gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e bisogna dargliene lode, ma il merito principale che egli deve conseguire è con l'assentimento alla proposta di cui ora discutiamo.

Su ciò insisto vivamente, e per quanto poca sia la mia autorità, prego il Senato, anche in caso del dissenso del ministro, di votare l'emendamento del nostro Ufficio centrale.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io avrei vivo desiderio di vedere, che l'accordo, che ha durato fin qui tra l'Ufficio centrale ed il ministro dell'interno, arrivasse fino in fondo, e ci portasse col plauso comune all'approvazione di questa legge.

Il dissidio che si manifesta in questo articolo non mi par tale, da rendere trepidanti i favorevoli alla legge. E a comporlo mi permetto avanzare un'idea, che forse spiacerà agli uni e agli altri, come succede sempre alle idee intermedie, ma che pure a me parrebbe, considerata spassionatamente, atta a tranquillare le preoccupazioni sia dell'Ufficio centrale, sia del ministro.

L'Ufficio centrale dice: ci siamo indotti a proporre l'effetto sospensivo del ricorso al Consiglio di Stato per le deliberazioni riflettenti il concentramento o la trasformazione delle opere

pie, perchè soltanto dalla deliberazione al ricorso corrono due mesi.

In questi due mesi che cosa avverrà, se la deliberazione sia eseguita? Il ricorso si renderà inutile.

D'altra parte soggiunge il ministro: ma i ricorso, oltre che ordinariamente nel nostro diritto comune mai sospende le decisioni, ritarderà l'esecuzione di provvedimenti che si ritengono utili, da chiunque venga presentato ed anche se infondato. Se fondato d'altronde, la legge autorizza il Consiglio di Stato a sospendere essa volta per volta l'esecuzione delle deliberazioni contro cui si ricorre.

La mia proposta intermedia sarebbe diretta a dare la sicurezza, che il ricorso che si presenti abbia una presunzione di serietà per modo da meritare l'effetto della sospensione.

L'articolo, così come è proposto dall'Ufficio centrale, porta alla sospensione di ogni deliberazione da qualunque parte il ricorso venga. Possiamo quindi esser certi che non ci sarà mai nè concentramento, nè trasformazione di opere pie, che non sia seguita da un procedimento dinanzi alla 4^a sezione del Consiglio di Stato. Imperocchè la prima parte di questo art. 78 dà la facoltà di ricorrere, non solo alle rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, non solo ai componenti di esse quando siano disciolte, non solo a coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, ma anche a chiunque altro vi abbia interesse!

Il secondo comma invece parla dei maggiori corpi amministrativi interessati nelle opere pie, cioè Consigli provinciali e comunali.

Ora a me pare che ai ricorsi contemplati dalla prima parte dell'articolo sia un po' troppo accordare di poter sospendere sempre le deliberazioni di riforma adottate, mediante un semplice ed anche infondato ricorso, e che non sarebbe invece male, che sarebbe anzi cauto, accordare questo effetto sospensivo ai ricorsi prodotti dai corpi contemplati dalla seconda parte dell'articolo.

A questo modo tutte le esigenze potrebbero essere soddisfatte, perciocchè anche coloro che sono contemplati dalla prima parte dell'art. 78, presentando ricorso, potranno invocare la disposizione generale della legge sul Consiglio

di Stato, la quale riguarda la sospensione delle deliberazioni contro cui si ricorre.

Quindi, anche le persone contemplate nella prima parte dell'art. 78 possono per questa disposizione trovarsi garantite, quando i loro ricorsi sieno fondati.

Dico che questa proposta intermedia concilierebbe tutte le esigenze, perciocchè da un lato si impedirà ciò che teme il Governo, e cioè che l'una o l'altra delle persone contemplate all'articolo 78, le quali è quasi certo che ricorreranno contro ogni provvedimento di riforma, oltre ad affollare di questioni infondate la quarta sezione del Consiglio di Stato, si valgano del ricorso come un artificio per sospendere deliberazioni utili ed opportune, non solo nei due mesi di termine utile per la presentazione, ma altresì per tutto il tempo che durerà il processo.

Dall'altro lato invece si ha la sicurezza, contro un provvedimento illegale od avventato, che gli enti contemplati nella seconda parte dell'art. 78, appunto perchè rappresentano più direttamente gl'interessi pubblici, e rappresentano amministrazioni serie, ricorreranno. E il loro ricorso, avendo la presunzione per la personalità del ricorrente di serietà e fondatezza, è giusto e ragionevole che abbia un effetto sospensivo. Non si sarebbe più di fronte in questo caso ad un interesse particolare del ricorrente, ma di fronte a rappresentanti di quello stesso interesse pubblico, in nome del quale il provvedimento sarebbe stato preso.

Io metto avanti questa proposta, non tanto nella speranza o nel desiderio che sia accettata, quanto nel desiderio che essa possa aprire la via a conciliare l'Ufficio centrale con il ministro.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prego il senatore Parenzo di mandare alla Presidenza la sua proposta.

Ha facoltà di parlare il senatore Pacchiotti.

Senatore PACCHIOTTI. Non tema il Senato che voglia tenere un discorso, e non si meravigli alcuno se oso entrare per due minuti in questa grande ed importante discussione.

Faccio una semplice proposta; non so se riuscirà, se piacerà, se sarà adottata; ma nel dissenso che veggio insorgere fra tanti uomini illustri, credo che il miglior partito sarebbe quello di pregare l'Ufficio centrale ed il signor

ministro di volersi riunire o questa sera o domani mattina per sciogliere ogni dissidio, cercando una formola sulla quale tutti vadano d'accordo, affinché il Senato voti con quella stessa concordia colla quale finora si è votata questa legge così necessaria ed urgente.

L'ora è tarda, e veggio molti amici, che dopo quattro ore di discussione sarebbero disposti a cercare un poco di svago, ed a me poi pare immensamente igienico uscire da quest'aula ed andare a respirare un poco di ossigeno. Perciò propongo di rinviare ogni discussione a domani, sperando che l'Ufficio centrale ed il Governo trovino modo di porsi d'accordo.

Questa è la mia proposta, fatene ciò che credete (*Voci, rumori*).

PRESIDENTE. Facciano silenzio, mi lascino porre le questioni.

Il senatore Pacchiotti propone la sospensiva.

Il senatore Parenzo ha svolto un emendamento che è il seguente:

« Quando il ricorso è prodotto dagli enti contemplati nel secondo comma di questo articolo, esso ha effetto sospensivo ».

Il senatore Calenda propone un altro emendamento, che è del tenore seguente. Alla fine dell'ultimo capoverso si aggiunga: « Ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti della metà ».

Il signor senatore Calenda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CALENDÀ. Signori senatori! Mi ha spinto a parlare il desiderio di trovare modo di comporre questo più apparente che reale dissidio; dico apparente e non reale, perciocchè la sostanza della garanzia è nel ricorso che si produce al Consiglio di Stato in quarta sezione.

Questo ricorso è assentito da tutti; se nonchè esso nella sua apparenza esteriore potrà avere un'influenza sulla pubblica coscienza, varia secondo che si accolga l'opinamento del ministro ovvero quello dell'Ufficio centrale.

Non c'illudiamo: di un'importanza gravissima è la legge che noi discutiamo, e speriamo di vedere approvata; e tutti abbiamo potuto scorgere quanta animosità siasi sollevata in taluna parte del popolo italiano contro questa legge.

Noi abbiamo resistito; e con buone ragioni mostrato come questa legge non distrugga per pazzia brama di distruzione, ma solo trasformi,

modifichi, adattando istituti vecchi alle esigenze della società moderna.

Ma perchè non compier l'opera, e fare che gli animi riposino davvero tranquilli nella saggezza dei nostri provvedimenti?

Noi tutti abbiamo detto che l'opera non lieve sarà circondata dalle maggiori garanzie, per quegli interessi che non contrastano ai fini della legge, e che l'esame ne sarà fatto con calma e ponderazione.

Orbene, quando si è disposto con opportuno avvedimento che ai decreti di trasformazione, raggruppamento e concentramento degli istituti di beneficenza, precedano il parere del Consiglio comunale, il parere della Giunta amministrativa, quello del Consiglio di Stato, o che danno sarà ad aspettare ancora qualche mese, perchè irrevocabile divenga il giudizio che sopprime o trasforma istituzioni rispettate forse per secoli?

Se a farlo si è aspettato dei secoli o decine e decine di anni, non si potrà aspettare ancora per pochi mesi, o per decine di giorni?

A questo si riduce il non grave dissidio tra ministro ed Ufficio centrale; e il comporlo sarà facile, ove si conceda al Governo la certezza che il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato non si muti in mezzo dilatorio per attraversare un provvedimento, la cui utilità o necessità fu già per ripetuti studi e pareri di corpi amministrativi riconosciuta; ed il Governo a sua volta pensi che non bisogna distruggere nelle popolazioni la fede nella serena imparzialità del supremo giudice amministrativo, che nel progetto in discussione è messa quale ultima garanzia, e a tutte le altre sostituita dalla legge vigente. Or cotesta fede sarebbe, certo a torto, sminuita se, in pendenza del ricorso, il provvedimento di concentramento o trasformazione fosse eseguito.

Il cosa fatta capo ha risonerebbe cupamente nell'animo degli interessati; e in essi si anniderebbe l'ingiusto sospetto, che le loro ragioni non sarebbero valutate con quella serena equanimità e giustizia, propria di giudici indipendenti e imparziali, se l'accoglierle dovesse di struggere un'opera compiuta con la forma più solenne della sovrana potestà, in virtù di un decreto reale.

Or bene, distruggiamo coteste preoccupazioni fallaci se vuoi, ma proprie dell'anima umana

e il distruggerle non farà che dare favore alla legge.

È il linguaggio di chi ama che queste riforme arrivino in porto, e non solo dal voto dei legislatori, ma sieno assentite dalla pubblica coscienza, dalla coscienza almeno di quanti accettano la onestà degli intendimenti ai quali il Governo, proponendola, s'inspira.

E a me pare che anche le giuste preoccupazioni dell'onorevole ministro sieno col mio emendamento rimosse; avvegnachè per esso il termine a ricorrere, per legge, di 60 giorni, sia ridotto alla metà, e alla metà l'ugual termine assegnato per la discussione del ricorso.

Il ritardo di 30 giorni, o di 60 al massimo se il ricorso ci fu, nulla toglie all'efficacia della legge, ed ai provvedimenti del Governo intesi a riordinare le opere pubbliche di beneficenza: e darebbe ad essi la impronta di quella serena calma, che deve accompagnare nel cospetto delle popolazioni l'azione del Governo; calma che certo non potrebbe ravvisarsi in una esecuzione immediata, quasi *ad modum belli*, contro istituti forse secolari, mentre la giustizia e convenienza dell'atto governativo è ancora sottoposta al sindacato del supremo magistrato amministrativo.

Il mio emendamento parmi faccia salvi tutti questi interessi; e possa acquistare alla legge que' maggiori suffragi che è certamente comune desiderio del Governo e nostro.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. ministro ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io, per dare anche questa volta prova del mio animo conciliante, accetto di buon grado l'emendamento del senatore Calenda.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale si felicita che il senatore Calenda abbia proposto un emendamento accettabile, e che il Governo l'abbia accettato.

Il ridurre alla metà il termine per esercitare il diritto di ricorso è un rimedio opportuno che non tocca alla sostanza della nostra proposta. Quindi l'Ufficio centrale accetta l'emendamento Calenda.

PRESIDENTE. Il senatore Parenzo mantiene il suo emendamento?

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1890.

Senatore PARENZO. No, signore, dal momento che la pace è stata fatta. (*Risa*).

PRESIDENTE. Il senatore Pacchiotti mantiene la sua proposta sospensiva?

Senatore PACCHIOTTI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora possiamo venire ai voti.

Pongo ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Calenda, il quale consiste nel dire nel primo capoverso invece di deliberazione approvata, « deliberazione presa ».

Chi approva quest'emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Calenda all'ultimo capoverso dello stesso articolo, che consiste nell'aggiungere dopo le parole « ha effetto sospensivo » le seguenti: « Ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà ».

Quest'aggiunta è accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 78 cogli emendamenti approvati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 1^{1/2}, pom. — Riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge concernente la proroga alla Compagnia Eastern Telegraph Limited delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante.

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888 n. 5602 (serie 3^a) col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Casinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6.20).